COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELO TIRABOSCHI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALBERTO AIARDI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

De Mita ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-*bis*);

Natta ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-*bis*);

Craxi ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-*bis*);

Loi e Columbu: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-*bis*);

Pazzaglia ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-*bis*) 3

Tiraboschi Angelo, *Presidente* 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25

PAG.

Aiardi Alberto, *Presidente* . . . 25, 28, 29, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48

Borgoglio Felice (gruppo PSI) 21

Carrus Giovanni (gruppo DC) . 5, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 35, 36, 38, 41

Cherchi Salvatore (gruppo comunista-PDS) 3, 4, 6, 20, 26

Coloni Sergio (gruppo DC) 24, 36

Diaz Annalisa (gruppo sinistra indipendente) 26, 28

Macciotta Giorgio (gruppo comunista-PDS) 10, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 47, 48

Mattioli Gianni Francesco (gruppo verde) 9, 12, 19, 20, 21, 27, 40, 42, 43

Nonne Giovanni (gruppo PSI), *Relatore* . 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 48

Orsini Gianfranco (gruppo DC) 41

Pazzaglia Alfredo (gruppo MSI-destra nazionale) 5, 6, 9, 15, 22, 28, 35, 39, 41, 47

Rojch Angelino (gruppo DC) 35

Tarabini Eugenio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 47, 48

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,30.

NINO CARRUS, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge De Mita ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis); Natta ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis); Craxi ed altri: Disciplina dell'intervento organico di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-bis); Loi e Columbu: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis); Pazzaglia ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Mita ed altri: « Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna »; Natta ed altri: « Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola »; Craxi ed altri: « Disciplina dell'intervento organico di attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna »; Loi e Columbu: « Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 »; Pazzaglia ed altri: « Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna ».

Ricordo che nella seduta di ieri era stato iniziato l'esame dell'articolo 7; il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola concede *aggiungere le seguenti* , e a carico delle disponibilità della presente legge.

7. 1.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo aveva già rilevato che il riferimento all'articolo 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64 non è appropriato, essendosi per ora esaurite le disponibilità finanziarie a carico di tale legge; allo stesso tempo, diversi colleghi hanno sottolineato che lo scopo da perseguire è quello non di ricercare fondi inesistenti, ma di utilizzare il meccanismo della citata legge a carico del provvedimento che stiamo ora esaminando. Con l'emendamento presentato dal Governo viene specificata tale interpretazione.

SALVATORE CHERCHI. L'emendamento del Governo rende sostanzialmente inutile l'articolo 7: tanto vale, allora, cancellarlo! Infatti, già esiste la possibilità

per il Ministero del tesoro di concedere, a carico della legge n. 64, un contributo per i prestiti obbligazionari in questione e, con l'emendamento del Governo, si prevede che tale possibilità già esistente per l'intero Mezzogiorno, per quanto riguarda la Sardegna, venga posta a carico dell'intervento organico che stiamo predisponendo.

PRESIDENTE. Onorevole Cherchi, la proposta del Governo consentirà di continuare l'operazione agevolativa a favore della Sardegna indipendentemente dalle disponibilità della legge n. 64: ecco perché l'onere deve essere a carico degli stanziamenti preordinati dal provvedimento in esame.

SALVATORE CHERCHI. Condivido l'interpretazione del Presidente.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento del Governo 7. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 7.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture in Sardegna, specificamente indicati dal programma triennale di attuazione e dagli aggiornamenti annuali, il ministro del tesoro concede a carico delle disponibilità della presente legge un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 10 della legge primo marzo 1986, n. 64.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Agevolazioni fiscali).

1. Per i fini di cui alla presente legge, nei confronti delle imprese operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 14 marzo 1986, n. 64, non concorrono a formare il reddito ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR gli utili effettivamente reinvestiti in Sardegna entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono conseguiti anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica delle citate imprese purché essi siano compresi in programmi nazionali approvati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'agevolazione compete se e nella misura in cui nel primo bilancio successivo gli utili da reinvestire sono accantonati in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio e alla dichiarazione dei redditi venga allegato un prospetto analitico dal quale risultino distintamente indicati gli investimenti effettuati ed il loro ammontare. L'agevolazione è applicabile indipendentemente dalla localizzazione della sede sociale dell'impresa, per nove periodi di imposta a partire da quello in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede rispettivamente con riduzione dei trasferimenti alla regione Sardegna di cui all'articolo 1, lettera *a)* della legge 13 aprile 1983, n. 122, ovvero, nella misura indicata per ciascun anno dal programma triennale di attuazione, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 26. Gli oneri sono computati ciascun anno a consuntivo sulla base dell'ammontare delle detrazioni d'imposta effettuate.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

1. L'intero territorio della Sardegna è costituito in zona franca.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi forza di legge per la regolamentazione delle zone franche attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi riguardanti le industrie esistenti in Sardegna:

a) detassazione degli utili reinvestiti in Sardegna;

b) riduzione parziale o totale dell'imposta di fabbricazione e delle imposte doganali per i prodotti manifatturieri destinati ai mercati esteri;

c) riduzione parziale dell'Irpef, dell'Ilor, dell'Irpeg, dell'IVA e dell'INVIM;

d) esenzione fiscale per la trasformazione delle materie prime e dei semilavorati, se destinati ai mercati al di fuori della Comunità europea;

e) esenzioni fiscali e doganali per le spese di movimento nei porti sardi di merci in commercio internazionale e per le importazioni di macchinari destinati alle attività produttive.

3. Le società per azioni aventi sede legale in Sardegna da almeno dieci anni o quelle finalizzate al perseguimento di scopi agevolati dalla presente legge o dalle leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche se costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono godere dell'anonimato azionario con le modalità vigenti in Sardegna precedentemente all'attuale regime abrogativo e con effetto dalla entrata in vigore della presente legge.

8. 1.

Pazzaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 7 e 8 sono concesse dopo la pronuncia favorevole sulla compatibilità ambientale emessa dalla commissione di cui al successivo articolo 18-*bis*.

8. 01.

Mattioli.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Invito i presentatori dell'emendamento 8. 1 a ritirarlo; vorrei infatti precisare che in effetti la zona franca era prevista originariamente in tutte le proposte di legge da cui è scaturito il testo unificato, ma su questo punto la Commissione finanze ha espresso parere contrario; inoltre è stato deciso di stralciarlo in considerazione dell'esistenza di un'iniziativa legislativa del consiglio regionale sulla stessa materia. In sostituzione della zona franca sono state introdotte nel provvedimento agevolazioni fiscali sugli utili reinvestiti delle imprese e le strutture di intermediazione finanziaria e valutaria (il cosiddetto *off shore* valutario).

Desidero inoltre far presente ai presentatori che l'eventuale approvazione dell'emendamento comporterebbe la trasmissione per il prescritto parere alla Commissione finanze, con un inevitabile allungamento dei tempi di approvazione.

GIOVANNI CARRUS. Mi associo alla richiesta del relatore di ritirare l'emendamento 8. 1, che così formulato richiederebbe, oltre che quello della Commissione finanze, anche un parere in sede comunitaria; infatti, come è noto, ai fini dell'istituzione delle zone è necessario il consenso preventivo della CEE. Quindi, non entrando nel merito dell'emendamento, devo rilevare che esso ritarderebbe l'approvazione del provvedimento al nostro esame e che, nel caso in cui i presentatori non lo ritirassero, saremmo costretti a votare contro.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo se il Governo sia disponibile ad accettare, in

luogo dell'emendamento un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto, in quanto si tratta di una richiesta unanimemente formulata in Sardegna, o quanto meno largamente maggioritaria.

SALVATORE CHERCHI. Il Governo, in occasione della discussione in Assemblea del disegno di legge istitutivo di alcuni punti franchi a Genova, Napoli e Venezia, aveva già accolto un ordine del giorno che faceva riferimento allo statuto regionale sardo proprio a proposito dei punti franchi; quindi, il Governo sarebbe in ogni caso tenuto ad accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Pazzaglia e Valensise.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le considerazioni svolte dall'onorevole Carrus sono decisive non solo e non tanto in riferimento all'allungamento dei tempi che conseguirebbero dalla necessità di acquisire i pareri della CEE e della Commissione finanze quanto per il fatto che le zone franche costituiscono oggi una materia di estremo interesse che è oggetto di particolare vigilanza in sede comunitaria. Inoltre, l'emendamento 8. 1 ha un carattere troppo ampio e per questo risulta inaccettabile, non essendo un puro e semplice prospetto di punti franchi; questi ultimi rappresentano comunque un argomento da valutare positivamente per lo sviluppo della Sardegna, in quanto agevolerebbero, attraverso il privilegio fiscale che in tal modo verrebbe concesso agli insediamenti produttivi, lo sviluppo dell'isola.

Per quanto concerne l'articolo 8 nel suo complesso devo esprimere una riserva circa l'introduzione di un'agevolazione tributaria che, dal punto di vista della copertura finanziaria, è formulata in maniera perfetta, ma che nel merito contrasta con l'ordinamento generale in materia di esenzioni e di agevolazioni.

PRESIDENTE. Devo rilevare che l'emendamento 8. 1 presenta profili di inammissibilità in quanto reca una disposizione di delega legislativa che, ai sensi dell'articolo 72, coma 4, della Costituzione, non può formare oggetto di approvazione da parte di una Commissione in sede deliberante.

ALFREDO PAZZAGLIA. Prendo atto delle osservazioni del Presidente e ritiro l'emendamento 8. 1, riservandomi di presentare sull'argomento un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 8. 01.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo Mattioli 8. 01, che peraltro presuppone l'approvazione del successivo articolo aggiuntivo 18. 01.

PRESIDENTE. Ritengo che l'articolo aggiuntivo Mattioli 8. 01 debba più propriamente essere posto in votazione come subemendamento all'articolo aggiuntivo 18. 01. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Interventi per le attività produttive).

1. Alla regione Sardegna è assegnato un contributo per il 1991 e per il 1992, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, nella misura fissata dal programma triennale di attuazione, per la costituzione presso uno o più istituti di credito di un Fondo di rotazione per le anticipazioni – erogate a fronte di una cessione dei crediti al Fondo da parte delle imprese interessate – di agevolazioni statali e regionali a investimenti privati previsti dal programma triennale di cui alla presente legge.

2. Alla regione Sardegna è assegnato un contributo per il 1991 e per il 1992, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo

26, nella misura fissata dal programma triennale di attuazione, per la costituzione presso uno o più istituti di credito di un Fondo di rotazione per le anticipazioni – erogate a fronte di cessioni dei crediti al Fondo da parte delle imprese interessate – alle imprese operanti nei settori specificamente indicati dal programma triennale dei crediti certificati ed esiguibili che le imprese di cui al presente comma aventi sede legale in Sardegna vantano nei confronti dello Stato, delle amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo della regione e degli enti locali.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

9. 1.

Al comma 2, sostituire le parole 1991 *e* 1992 *rispettivamente con le seguenti* 1992 *e* 1993.

9. 2.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Raccomando alla Commissione l'approvazione degli emendamenti 9. 1 e 9. 2; per quanto riguarda quest'ultimo, desidero far notare che deve essere adeguato, non soltanto con riferimento all'articolo 9 ma in generale, dal punto di vista dei riferimenti temporali.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di stato per il tesoro.* Il Governo accetta gli emendamenti del relatore 9. 1 e 9. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 9.

(Interventi per le attività produttive).

1. Alla regione Sardegna è assegnato un contributo per il 1992 e per il 1993 a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, nella misura fissata dal programma triennale di attuazione, per la costituzione presso uno o più istituti di credito di un Fondo di rotazione per le anticipazioni – erogate a fronte, di cessione dei crediti al Fondo da parte delle imprese interessate – alle imprese operanti nei settori specificamente indicati dai programmi triennale dei crediti certificati ed esigibili che le imprese di cui al presente comma aventi sede legale Sardegna vantano nei confronti dello Stato, delle amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo della regione e degli enti locali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Società di promozione industriale).

1. La SFIRS, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 11 giugno 1962, n. 588, è autorizzata a operare, avvalendosi delle agevolazioni di cui alla presente legge, investimenti in settori innovativi, mediante la ricerca attiva delle iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, la partecipazione al capitale sociale delle nuove imprese in quota minoritaria e riscattabile dagli altri soci, il finanziamento e il prefinanziamento dell'iniziativa, l'assistenza all'avvio dell'impresa e ogni altra attività. L'IRI, l'ENI, l'EFIM anche tramite società controllate, e la regione Sardegna – quest'ultima, a valere sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge – sono autorizzati a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla SFIRS.

2. La SFIRS può deliberare ulteriori aumenti di capitale sociale riservandone la

sottoscrizione alle associazioni imprenditoriali, comprese quelle cooperativistiche.

3. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare anche nei settori dei servizi del turismo e dell'agricoltura.

4. La società INSAR SpA è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore di lavoratori disoccupati nel limite massimo del cinquanta per cento per ciascuna iniziativa nonché in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. La predetta iniziativa, in attuazione del programma triennale e degli aggiornamenti annuali, dell'articolo 11, comma 1. Allo scioglimento della società INSAR conseguente al raggiungimento dello scopo sociale previsto dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 721 del 1981, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, la SFIRS subentra nei rapporti attivi e passivi esistenti in capo all'INSAR.

5. La regione Sardegna è autorizzata a sottoscrivere, a valere sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, l'aumento di capitale deliberato dall'INSAR.

6. Alla regione Sardegna è riservata la nomina della metà più uno dei componenti il consiglio di amministrazione dell'INSAR nonché la nomina del presidente.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

10. 3.

Valensise, Pazzaglia.

Sopprimere il comma 3.

10. 4.

Valensise, Pazzaglia.

Sopprimere il terzo e quarto periodo del comma 4.

10. 5.

Valensise, Pazzaglia.

All'articolo 10, comma 4, sostituire le parole da La predetta iniziativa *fino alla fine del comma con le seguenti* Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del CIPI, in attuazione del programma triennale e degli aggiornamenti annuali.

10. 8.

Il Relatore.

Sostituire il termine di cui al comma 4 con il seguente: 31 dicembre.

10. 1.

Carrus, Loi.

All'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'assessore del lavoro della regione autonoma della Sardegna, l'Insar spa è autorizzata ad assumere i lavoratori che, precedentemente al 31 dicembre 1990, sono stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale irreversibile per i quali non sia intervenuto il rinnovo della cassa integrazione guadagni straordinaria, o sono stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta. Si applicano le disposizioni di legge vigenti, concernenti l'Insar spa. Agli oneri conseguenti per l'avviamento delle iniziative di ricollocazione dei lavoratori assunti si provvede con l'aumento del capitale sociale dell'Insar spa di cui al successivo comma 5 ».

10. 7.

Macciotta, Cherchi.

Sopprimere i commi 5 e 6.

10. 9.

Valensise, Pazzaglia.

Sopprimere il comma 5.

10. 6.

Carrus, Loi.

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

7. Gli investimenti della SFIR di cui al presente articolo sono in ogni caso preceduti da opportuna valutazione degli effetti ambientali diretti o indiretti di cui all'articolo 18-*bis*.

10. 2.

Mattioli.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 10. 3, 10. 4, 10. 5 e 10.9; qualora l'invito al ritiro non fosse accolto, esprimo sugli stessi parere contrario.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Valensise 10. 3, effettivamente, si è aperto un dibattito sulla partecipazione di IRI, ENI ed EFIM nel capitale della finanza regionale. Desidero però far presente che quest'ultima ha già avviato alcune procedure per l'igresso nel capitale sociale di tutte le banche operanti in Sardegna e di determinati enti, per cui ritengo che l'emendamento 10. 3 debba essere ritirato. Preannuncio sin d'ora che esprimerò invece parere favorevole su un analogo emendamento presentato con riferimento all'INSAR.

Per quanto concerne l'emendamento 10. 4, soppressivo del comma 3 dell'articolo 10, il quale prevede l'autorizzazione per la SFIRS ad operare nei settori dei servizi del turismo e dell'agricoltura, va rilevato che si sta verificando una proliferazione di finanziarie di settore che potrebbe essere evitata permettendo ad un'unica finanziaria regionale di operare in tutti i settori.

Invito altresì i presentatori degli emendamenti 10. 1 e 10. 6 a ritirarli.

GIOVANNI CARRUS. Ritiro gli emendamenti 10. 1 e 10. 6.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento Mattioli 10. 2, poiché fa riferimento al successivo articolo aggiuntivo Mattioli 18. 01, sarà anch'esso posto in votazione quale subemendamento a tale articolo aggiuntivo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Intervengo con un certo imbarazzo, poiché condivido l'osservazione del presidente relativa ad un emendamento che fa riferimento al successivo articolo 18-*bis*, concernente la valutazione di impatto ambientale. Forse trattandosi di un articolo che riguarda nel complesso la formazione della valutazione di impatto ambientale, sarebbe più corretto anticiparne l'approvazione, anche al fine di evitare di effettuare troppi accantonamenti.

PRESIDENTE. Le posso assicurare che, salvo altre novità che non posso prevedere in questo momento, arriveremo all'esame dell'articolo 18 fra poco e, in quella sede, ci occuperemo di questo emendamento.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Per tranquillizzare l'onorevole Mattioli preannuncio di essere favorevole all'articolo 18-*bis* dell'onorevole Mattioli.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. Insisto per la votazione degli emendamenti presentati dal mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise e Pazzaglia 10. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise e Pazzaglia 10. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise e Pazzaglia 10. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Macciotta e Cherchi 10. 7.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor presidente, mi rendo conto che l'emendamento pone qualche problema, ma stiamo predisponendo un programma prevedendo in esso una serie di funzioni in gran parte delegate alla regione; in particolare, già attualmente sono ad essa delegate tutte le funzioni in materia di collocamento, di regolamentazione del mercato del lavoro e di gestione di questi problemi tramite l'agenzia.

L'INSAR opera esclusivamente in Sardegna sulla base di una legge approvata nel 1980; l'emendamento 10. 7 introduce una modifica ai compiti dell'INSAR e quindi, non riguardando specificatamente il mercato del lavoro, rientra nell'esclusiva competenza della nostra Commissione e non richiede il parere della Commissione lavoro. Inoltre, la sua approvazione consentirebbe di risolvere un problema non marginale per il mercato del lavoro sardo in questo momento.

PRESIDENTE. L'emendamento 10. 7 sembra comunque investire la competenza della Commissione lavoro. Quindi, direi di accantonarlo.

Pongo in votazione l'emendamento Valensise e Pazzaglia 10. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Accantoniamo ora l'articolo 10 e passiamo al successivo. Ne do lettura:

ART. 11.

(Forme di incentivazione e sostegno per le iniziative economiche da realizzare nelle aree interne).

1. Il piano organico e il programma triennale di attuazione definiscono le zone interne della Sardegna nelle quali si verificano i più rilevanti fenomeni di squilibrio economico e di malessere sociale al fine di formulare interventi prioritari e organici per consentire il loro superamento.

2. Tali interventi devono prevedere una modifica quantitativa e qualitativa delle attività economiche, delle erogazioni dei servizi e della presenza della pubblica amministrazione nel territorio.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono di norma attuati dalla regione, dagli enti regionali strumentali e dagli enti locali e dalla loro aggregazione ma il piano e i programmi di cui alla presente legge possono prevedere la costituzione di organi di amministrazione straordinaria, costituiti secondo le norme vigenti.

4. Alla regione è assegnato un contributo, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, nella misura fissata nel programma triennale di attuazione, per la costituzione, con legge regionale, di un Fondo, al fine di favorire la nascita, lo sviluppo e l'ammodernamento delle piccole e medie imprese industriali nonché per l'introduzione di nuove tecnologie finalizzata alla riduzione dell'inquinamento ambientale e l'acquisizione di servizi destinati alle ricerche di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti.

5. La legge regionale può disporre che, a carico del Fondo di cui al comma 4, alle nuove piccole e medie iniziative industriali collocate nelle zone interne definite ai sensi del comma 1, nonché nelle aree colpite da gravi fenomeni di crisi industriali sia concesso un contributo aggiuntivo rispetto alle agevolazioni statali e regionali nei limiti massimi previsti dalla legislazione vigente.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ad avviso del Governo, sarebbe bene sostituire, al comma 5, la parola « aggiuntivo » con la parola « integrativo ». Altrimenti, si potrebbero ingenerare situazioni di incompatibilità rispetto ai procedimenti deliberatori di concessione delle agevolazioni statali.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Desidero presentare un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 5 sostituire la parola aggiuntivo *con la seguente* integrativo.

11. 1.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta ovviamente tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo modificato che è il seguente tenore:

ART. 11.

(Forme di incentivazione e sostegno per lè iniziative economiche da realizzare nelle aree interne).

1. Il piano organico e il programma triennale di attuazione definiscono le zone interne della Sardegna nelle quali si verificano i più rilevanti fenomeni di squilibrio economico e di malessere sociale al fine di formulare interventi prioritari e organici per consentire il loro superamento.

2. Tali interventi devono prevedere una modifica quantitativa e qualitativa delle attività economiche, delle erogazioni dei servizi e della presenza della pubblica amministrazionee nel territorio.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono di norma attuati dalla regione, dagli enti regionali strumentali e dagli enti locali e dalla loro aggregazione ma il piano e i programmi di cui alla presente legge possono prevedere la costituzione di organi di amministrazione straordinaria, costituiti secondo le norme vigenti.

4. Alla regione è assegnato un contributo, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, nella misura fissata nel programma triennale di attuazione, per la costituzione, con legge regionale, di un Fondo, al fine di favorire la nascita, lo sviluppo e l'ammodernamento delle piccole e medie imprese industriali nonché per l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale e l'acquisizione di servizi destinati aile ricerche di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti.

5. La legge regionale puo disporre che, a carico del Fondo di cui al comma 4, alle nuove piccole e medie iniziative industriali collocate nelle zone interne definite ai sensi del comma 1, nonché nelle aree colpite da gravi fenomeni di crisi industriali sia concesso un contributo integrativo rispetto alle agevolazioni statali e regionali nei limiti massimi previsti dalla legislazione vigente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Interventi per il settore agro-pastorale).

1. Per i fini di cui alla presente legge a favore delle imprese agricole operanti nel settore agro-pastorale, il piano organico e il programma triennale di attuazione possono disporre, entro i limiti massimi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, l'erogazione di contributi a fondo perduto e di agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di obiettivi di competitività aziendale da conseguirsi attraverso la differenziazione, l'ammodernamento e l'articolazione delle relative attività produttive.

2. A favore delle imprese, anche cooperative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, può essere parimenti disposta l'erogazione di contributi e agevolazioni finanziarie, sempre entro i limiti massimi della vigente, legislazione nazionale e regionale, al fine di realizzare strategie di differenziazione dei prodotti, di ammodernamento dei pro-

cessi produttivi e di penetrazione competitiva nei mercati.

3. La regione, anche attraverso i propri enti strumentali e l'AIMA, secondo i princìpi e disposizioni del piano organico e del programma triennale di attuazione, attua, a valere anche sui fondi di cui alla presente legge, progetti di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e di riorganizzazione dei mercati nel settore lattiero-caseario interessanti la prouzione della Sardegna.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti saranno diretti, prevalentemente, a favorire lo sviluppo di aziende agricole che completino, integrino o sostituiscano l'attività produttiva principale con interventi di produzione diversificata di beni e servizi in altri settori, quali l'agriturismo, il turismo venatorio, l'artigianato ed il recupero di aree a vocazione boschiva per realizzare nuovi impianti in funzione produttiva, protettiva dei suoli e di valorizzazione paesaggistica.

5. La regione provvede ad effettuare il censimento periodico delle aziende operanti nel settore agro-pastorale ed a istituire un servizio di monitoraggio permanente per la verifica e l'ottimizzazione degli interventi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

al comma 2 sostituire le parole da al fine di... *fino a* nei mercati *con le parole:* al fine di realizzare programmi di differenziazione dai prodotti, per rendere economicamente validi i processi produttivi e competitivi nei mercati i prodotti.

12. 2.

Valensise, Pazzaglia.

All'articolo 12 comma 4, sopprimere le parole il turismo venatorio.

12. 1.

Ceruti, Mattioli.

All'articolo 12, comma 4 sostituire le parole: turismo venatorio *con le seguenti* lo sviluppo dell'agrifauna.

12. 3.

Il Relatore.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento Valensise e Pazzaglia 12. 2 e raccomando l'approvazione del mio emendamento 12. 3, che recepisce una condizione posta dalla VIII Commissione. L'emendamento Ceruti e Mattioli 12. 1 risulta assorbito dl mio emendamento 12. 3.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro l'emendamento Ceruti e Mattioli 12. 1.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il parere espresso dal relatore; devo inoltre rilevare che non appare accettabile la menzione dell'AIMA al comma 3 dell'articolo 12, dato che gli interventi cui la stessa sarebbe chiamata esulano dal ruolo ad essa attribuito dalla legge n. 610 del 1982.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sopprimere le parole e l'AIMA.

12. 4.

Il Governo.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Accetto l'emendamento del Governo 12. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise e Pazzaglia 12. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato che è del seguente tenore:

ART. 12.

Interventi per il settore agro-pastorale).

1. Per i fini di cui alla presente legge, a favore delle imprese agricole operanti nel

settore agro-pastorale, il piano organico e il programma triennale di attuazione possono disporre, entro i limiti massimi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, l'erogazione di contributi a fondo perduto e di agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di obiettivi di competitività aziendale da conseguirsi attraverso la differenziazione, l'ammodernamento e l'articolazione delle relative attività produttive.

2. A favore delle imprese, anche cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, può essere parimenti disposta l'erogazione di contributi e agevolazioni finanziarie, sempre entro i limiti massimi della vigente legislazione nazionale e regionale, al fine di realizzare programmi di differenziazione dei prodotti, per rendere economicamente validi i processi produttivi e competitivi nei mercati i prodotti.

3. La regione, anche attraverso i propri enti strumentali, secondo i princìpi e disposizioni del piano organico e del programma triennale di attuazione, attua, a valere anche sui fondi di cui alla presente legge, progetti di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e di riorganizzazione dei mercati nel settore lattiero-caseario interessanti la produzione della Sardegna.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti saranno diretti, prevalentemente, a favorire lo sviluppo di aziende agricole che completino, integrino o sostituiscano l'attività produttiva principale con interventi di produzione diversificata di beni e servizi in altri settori, quali l'agriturismo, lo sviluppo dell'agrifauna, l'artigianato ed il recupero di aree a locazione boschiva per realizzare nuovi impianti in funzione produttiva, protetti a dei suoli e di valorizzazione paesaggistica.

5. La regione provvede ad effettuare il censimento periodico delle aziende operanti nel settore agro-pastorale ed a istituire un servizio di monitoraggio permanente per la verifica e l'ottimizzazione degli interventi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Interventi nel settore turistico a favore delle strutture alberghiere).

1. Al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento del settore turistico con particolare riferimento all'incremento della ricettività nelle strutture alberghiere, il piano organico ed il programma triennale di attuazione prevedono, a valere sugli stanziamenti della presente legge, un finanziamento straordinario ed aggiuntivo rispetto alle agevolazioni previste dalla vigente legislazione regionale per il settore.

2. Le modalità di spesa e le misure degli incentivi saranno definiti con normativa regionale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 1.

Mattioli.

All'articolo 13, comma 2, aggiungere infine le parole e dovranno essere proporzionate alla effettiva domanda di strutture alberghiere ed alla organizzazione di un sistema turistico ambientalmente sostenibile.

13. 3.

Il Relatore.

All'articolo 13, aggiungere il seguente comma:

3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono attribuiti dopo la pronuncia favorevole sulla compatibilità ambientale, delle strutture di cui al medesimo comma, emessa dalla commissione e secondo le modalità di cui all'articolo 18-*bis*.

13. 2.

Mattioli.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento interamente soppressivo Mattioli 13. 1.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattioli 13. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti del relatore 13. 3 e Mattioli 13. 2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Interventi finanziari e agevolazioni valutarie).

1. Nel quadro degli indirizzi e dei programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione dei soggetti di intermediazione finanziaria, il Ministero del tesoro, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, formula e attua un programma per avviare in Sardegna l'operatività di soggetti bancari o di intermediari finanziari, anche di carattere nazionale ed internazionale, a partire da quelli avente sede legale nell'Isola, con particolare riguardo al campo delle funzioni di « merchant banking », di « venture capital » e di « investment banking ».

2. In relazione al programma di cui al comma 1 il Ministro del tesoro propone l'attribuzione agli istituti di credito pubblici operanti in Sardegna di finanziamenti di spesa a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, ai fini di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218.

3. La Regione Sardegna è autorizzata, anche utilizzando società esistenti, a promuovere il finanziamento e la partecipazione in imprese e società e in altre forme di collaborazione commerciale ed industriale nei Paesi dell'area mediterranea promosse e partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Sardegna. Alle società finanziarie possono partecipare Enti pubblici economici e soggetti privati. La misura della partecipazione e i finanziamenti alle società finanziarie sono regolati dai piani e programmi di cui agli articoli 1 e 2.

4. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro delle finanze presenta un programma organico che, in attesa della revisione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, preveda la possibilità di creare in Sardegna strutture di « off-shore valutario » finalizzate alla intensificazione dei rapporti economici e finanziari nell'area del Mediterraneo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, comma 4, sostituire l'espressione: off-shore valutario *con la seguente* di intermediazione finanziaria e valutaria.

14. 1.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'emendamento del relatore 14. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo modificato che è del seguente tenore:

ART. 14.

(Interventi finanziari e agevolazioni valutarie).

1. Nel quadro degli indirizzi e dei programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione dei soggetti di intermediazione finanziaria, il Ministero del tesoro, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, formula e attua un programma per

avviare in Sardegna l'operatività di soggetti bancari o di intermediari finanziari, anche di carattere nazionale ed internazionale, a partire da quelli avente sede legale nell'isola, con particolare riguardo al campo delle funzioni di *merchant banking*, di *venture capital* e di *investment banking*.

2. In relazione al programma di cui al comma 1 il Ministro del tesoro propone l'attribuzione agli istituti di credito pubblici operanti in Sardegna di finanziamenti ai fini di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218.

3. La regione Sardegna è autorizzata, anche utilizzando società esistenti, a promuovere il finanziamento e la partecipazione in imprese e società e in altre forme di collaborazione commerciale ed industriale nei Paesi dell'area mediterranea promosse e partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Sardegna. Alle società finanziarie possono partecipare Enti pubblici economici e soggetti privati. La misura della partecipazione e i finanziamenti alle società finanziarie sono regolati dai piani e programmi di cui agli articoli 1 e 2.

4. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro delle finanze presenta un programma organico che, in attesa della revisione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, preveda la possibilità di creare in Sardegna strutture di intermediazione finanziaria e valutaria finalizzate alla intensificazione dei rapporti economici e finanziari nell'area del Mediterraneo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Cooperazione mediterranea).

1. La regione Sardegna è autorizzata, anche utilizzando società esistente, a promuovere il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale ed industriale nei paesi del Mediterraneo promosse o partecipate da imprese aventi stabile e permanente organizzazione nella regione Sardegna.

2. Alla società finanziaria di cui al comma 1 possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

3. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione di cui ai paesi dal comma 1.

4. Le partecipazioni e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o società mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione né il 10 per cento del capitale della società di cui al 1° comma. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni.

Gli onorevoli Valensise e Pazzaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

Valensise, Pazzaglia.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 15. 1, poiché l'articolo 15 potrebbe essere modificato nel senso di prevedere nel suo ambito soltanto delle norme programmatiche.

ALFREDO PAZZAGLIA. Desidero far presente che l'articolo 15 reca disposizioni già contenute nell'articolo 14. Mi pare si tratti soprattutto di un problema di coordinamento; insisto pertanto per la soppressione dell'articolo 15 invitando il relatore e rivedere il proprio parere.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Alla luce delle considerazioni dell'onorevole Pazzaglia, dichiaro di accettare l'emendamento 15. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 15 di cui i

deputati Valensise e Pazzaglia hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 15 s'intende pertanto soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(Potenziamento del CIS).

1. Il Credito industriale sardo può compiere tutte le operazioni di provvista funzionali allo svolgimento della propria attività, con esclusione della raccolta del risparmio a breve termine tra il pubblico. A tal fine può anche intrattenere rapporti di credito in qualsiasi valuta con istituzioni creditizie italiane ed estere.

2. Il Credito industriale sardo è altresì autorizzato ad operare per il finanziamento di installazioni ed impianti per la produzione di beni e di servizi, realizzati nell'isola da enti pubblici e dalle loro aziende speciali ed istituzioni.

3. I mutui e le aperture di credito che il Credito industriale sardo può porre in essere per il raggiungimento dei propri fini sono assistiti, di norma, da garanzie reali o personali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Conferenza sui programmi delle partecipazioni statali).

1. Entro il 30 aprile dell'ultimo anno di riferimento del programma triennale di attuazione, il Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, promuove una conferenza per la definizione e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi degli enti delle partecipazioni statali anche ai fini della formulazione delle integrazioni e degli eventuali aggiornamenti del piano organico di cui all'articolo 1.

2. La conferenza svolge i suoi lavori sulla base di relazioni del Ministero delle partecipazioni statali e della regione.

3. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindaci e delle associazioni imprenditoriali.

4. Le conclusioni della Conferenza sono allegate dal ministro delle partecipazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, per l'approvazione del CIPE.

Gli onorevoli Macciotta e Cherchi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17 di cui i deputati Macciotta e Cherchi hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 17 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Parco scientifico e tecnologico regionale).

1. La regione Sardegna, attraverso il consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese costituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, promuove in Sardegna l'impianto, la gestione e lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico regionale. A questo fine, potranno essere coinvolti nell'iniziativa le due Università Sarde, l'ENI, l'IRI, l'EFIM, anche attraverso loro società operative, il CNR, l'ENEA, le organizzazioni degli imprendi-

tori della Sardegna ed altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare anche erogando contributi.

2. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della regione Sardegna, di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. Il Consorzio garantisce il trasferimento dei risultati alle imprese anche mediante la qualificazione professionale.

3. Il consorzio è ammesso ai benefici di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e stipulerà, ai sensi di detta legge, un'accordo di programma col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per la realizzazione del parco; per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del parco è assegnato alla Regione Sardegna un contributo nella misura indicata per ciascun anno dal programma triennale di attuazione.

4. Le entrate del consorzio possono essere integrate da:

a) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

b) contributi della regione, di enti e di privati di cui al precedente comma 2;

c) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) eventuali contributi volontari;

e) proventi dell'uso dei beni appartenenti al consorzio;

f) proventi di gestione dei servizi.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed i seguenti articoli aggiuntivi:

All'articolo 18, al comma 1, sopprimere le parole l'ENI, l'IRI, l'EFIM anche attraverso loro società operative.

18. 1.

Pazzaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale sarda una commissione speciale per la valutazione della compatibilità ambientale delle opere finanziate e previste ai sensi della presente legge a cui sono chiamati a far parte pariteticamente esperti designati dalla regione e dal Ministero dell'ambiente.

2. Alla commissione speciale vengono altresì trasmessi il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali prima della loro approvazione da parte del Comitato paritetico con una relazione di accompagnamento che, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 applicativo dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, contiene:

a) la descrizione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche ambientali delle aree interessate agli interventi previsti;

b) tutti gli elementi progettuali, anche di massima, disponibili con riguardo agli interventi previsti;

c) la indicazione e la stima degli effetti ambientali.

3. La commissione acquisisce e valuta sia i pareri ritenuti necessari che ogni osservazione da chiunque proposta, e quindi si pronuncia sulla compatibilità ambientale del programma triennale e degli aggiornamenti annuali e delle singole opere se necessitano con osservazioni e dettando prescrizioni.

4. I giudizi sulla compatibilità ambientale pronunziati dalla commissione speciale ai sensi del presente articolo sul piano, gli aggiornamenti e le singole opere, *sono vincolati*.

5. Ai fini della partecipazione al procedimento ogni atto e documento in possesso della commissione è posto a disposizione dei cittadini che possono estrarre copia previo il solo rimborso delle spese.

6. Sono comunque fatte salve le procedure di valutazione di compatibilità ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti di attuazione.

18. 01.

Mattioli.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale sarda una commissione speciale per la valutazione della compatibilità ambientale delle opere finanziate e previste ai sensi della presente legge a cui sono chiamati a far parte pariteticamente esperti designati dalla regione e dal Ministero dell'ambiente.

2. Alla commissione speciale vengono altresì trasmessi il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali prima della loro approvazione da parte del Comitato paritetico con una relazione di accompagnamento che, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 applicativo dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, contiene:

a) la descrizione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche ambientali delle aree interessate agli interventi previsti;

b) tutti gli elementi progettuali, anche di massima, disponibili con riguardo agli interventi previsti;

c) la indicazione e la stima degli effetti ambientali.

3. La commissione acquisisce e valuta sia i pareri ritenuti necessari che ogni osservazione da chiunque proposta, e quindi si pronuncia sulla compatibilità ambientale del programma triennale e degli aggiornamenti annuali e delle singole opere se necessario con osservazioni e dettando prescrizioni.

4. I giudizi sulla compatibilità ambientale pronunziati dalla commissione speciale ai sensi del presente articolo sul piano, gli aggiornamenti e le singole opere, *sono vincolati*.

5. Ai fini della partecipazione al procedimento ogni atto e documento in possesso della commissione è posto a disposizione dei cittadini che possono estrarre copia previo il solo rimborso delle spese.

6. Sono comunque fatte salve le procedure di valutazione di compatibilità ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti di attuazione.

18. 02.

Mattioli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio archeologico e dei beni culturali e del patrimonio storico, linguistico e culturale della Sardegna).

1. Nell'ambito del Piano organico straordinario di cui all'articolo 1 la regione definisce programmi organici ed unitari per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione:

a) delle risorse ambientali anche mediante un'azione organica di sistemazione e di rimboschimento del territorio;

b) del patrimonio archeologico e dei beni culturali;

c) del patrimonio storico, linguistico e culturale in forme tali da consentire la diffusione e facilitarne la conoscenza e lo studio.

2. Le amministrazioni dello Stato cooperano con la Regione per la formulazione dei programmi di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1 approvati dal CIPE definiscono le priorità cui indirizzare i finanziamenti sta-

tali erogati ai sensi della vigente legislazione.

18. 03.

Il Relatore.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Pazzaglia e Valensise 18. 1.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato che è del seguente tenore:

ART. 18.

(Parco scientifico e tecnologico regionale).

1. La regione Sardegna, attraverso il consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese costituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, promuove in Sardegna l'impianto, la gestione e lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico regionale. A questo fine, potranno essere coinvolti nell'iniziativa le due Università Sarde, il CNR, l'ENEA, le organizzazioni degli imprenditori della Sardegna ed altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare anche erogando contributi.

2. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della regione Sardegna, di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. Il Consorzio garantisce il trasferimento dei risultati alle imprese anche mediante la qualificazione professionale.

3. Il consorzio è ammesso ai benefici di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e stipulerà, ai sensi di detta legge, un'accordo di programma col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per la realizzazione del parco; per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del parco è assegnato alla Regione Sardegna un contributo nella misura indicata per ciascun anno dal programma triennale di attuazione.

4. Le entrate del consorzio possono essere integrate da:

a) contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;

b) contributi della regione, di enti e di privati di cui al precedente comme 2;

c) contributi del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) eventuali contributi volontari;

e) proventi dell'uso dei beni appartenenti al consorzio;

f) proventi di gestione dei servizi.

(È approvato).

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 18. 02 e riformulo nella maniera seguente l'articolo aggiuntivo 8.01 e l'emendamento 10. 2, la cui votazione è stata spostata all'articolo aggiuntivo 18. 01.

Le agevolazioni di cui agli articoli 7 e 8 sono concesse dopo la pronuncia favorevole sulla compatibilità ambientale emessa dalla commissione di cui al presente articolo e analoga valutazione deve precedere gli investimenti della SFIRS di cui all'articolo 10.

0. 18. 01. 1.

GIOVANNI CARRUS. Esprimo perplessità sulla formulazione dell'articolo aggiuntivo Mattioli 18.01 (perplessità che nutro anche in riferimento al successivo articolo 19) in quanto contiene disposizioni che hanno carattere meramente amministrativo, contrastando con la tendenza alla delegificazione che dovrebbe prevalere. Il problema è rappresentato dalla gerarchia

delle fonti; in pratica, alcune proposte che nella sostanza potrebbero essere accolte, generano confusione dal punto di vista delle fonti di produzione del diritto.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Alcuni aspetti dell'articolo aggiuntivo potrebbero formare oggetto di correzione in sede di coordinamento formale del testo, senza incidere ovviamente sulla sostanza.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'istituzione della commissione prevista dall'articolo aggiuntivo Mattioli 18.01 comporta oneri aggiuntivi, sia pure di entità non rilevante. Chiedo però all'onorevole Carrus per quale motivo ravvisi nell'articolo 18.01 un fenomeno di legificazione.

GIOVANNI CARRUS. Il comma 2 recita: « Alla commissione speciale vengono altresì trasmessi il programma triennale di attuazione e gli aggiornamenti annuali prima della loro approvazione da parte del Comitato paritetico con una relazione di accompagnamento che, in analogia a quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 applicativo dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, contiene: (...) ». Citare in una legge l'applicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mi sembra francamente un fuor d'opera.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Suggerirei di accettare la formulazione proposta dall'onorevole Mattioli sostituendo alle parole « in analogia a », che suscitano giustamente la reazione del collega Carrus, i termini « in applicazione di ».

PRESIDENTE. Avverto che il subemendamento 0.18.01.1 e l'articolo aggiuntivo 18.01 potranno essere votati soltanto in linea di princìpio, in quanto comportano l'espressione del parere da parte della I e dell'VIII Commissione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Desidero osservare che, se permane l'accordo fra i gruppi parlamentari che è stato raggiunto in seno alla Commissione bilancio sui contenuti del testo in esame, non vi dovrebbero essere particolari problemi derivanti da un'ulteriore passaggio di alcuni emendamenti presso la I e l'VIII Commissione per l'espressione del parere.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Desidero dichiarare la mia disponibilità politica a recepire il contenuto dell'articolo aggiuntivo 18.01; tuttavia, ritengo che la necessità di acquisire il parere di altre Commissioni debba indurci a riformulare tale articolo aggiuntivo.

A mio avviso, infatti, non possiamo permetterci un ulteriore passaggio presso altre Commissioni per l'espressione di un parere, poiché rischiamo in tal modo di vanificare il lavoro che abbiamo sinora svolto sul provvedimento in esame.

Desidero peraltro far rilevare che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Mattioli in sede di discussione sulle linee generali vertevano su tre grandi questioni: l'incentivazione alberghiera, ma il relativo articolo è stato soppresso su richiesta del relatore; il piano energetico del carbone, che viene ugualmente soppresso...

SALVATORE CHERCHI. Ma non l'intervento, sia chiaro!

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Per quanto riguarda la strada Carlo Felice, con caratteristiche autostradali, si può introdurre la valutazione dell'impatto ambientale. Mi sembra pertanto che le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Mattioli siano state prese sufficientemente in considerazione: invito quindi l'onorevole Mattioli a rendersi conto della necessità di evitare un'ulteriore ritardo nell'*iter* del provvedimento.

Desidero comunque dichiarare che il relatore è contrario a qualsiasi emendamento o articolo aggiuntivo che richieda l'espressione del parere da parte di altre Commissioni.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. La dichiarazione del relatore rappresenta un

fatto improvviso che rischia di mettere in discussione un iter finora fondato sulla reciproca correttezza.

In un contesto di piena lealtà politica, sono possibili passaggi estremamente rapidi nelle Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere, come insegna l'esperienza: ricordo, per esempio, il caso della legge sui parchi nazionali. Il relatore, d'altro canto, sa bene come sull'articolo aggiuntivo 18.01 si sia concentrato lo sforzo del gruppo verde e pertanto lo invito a recedere dal suo irrigidimento.

GIORGIO MACCIOTTA. Devo sottolineare che le proposte di modifica, contenute negli emendamenti per i quali dovrebbe essere espresso un parere da parte delle competenti Commissioni, sono di portata limitata e non travolgono l'impianto del provvedimento. Siamo peraltro ben consapevoli che non potremo giungere all'approvazione finale dello stesso entro questa mattina e probabilmente avremo un po' di tempo a disposizione nel pomeriggio e nella serata per proseguire nel suo esame. Ritengo pertanto che potremo procedere approvando gli emendamenti in linea di principio e favorendo in tal modo la possibilità di ricevere celermente i prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni.

D'altro canto, se il testo viene perfezionato, aumentano le possibilità di un'approvazione senza modifiche ed in tempi brevi da parte dell'altro ramo del Parlamento; se invece il testo non è convincente, si accresce il rischio che l'approvazione in questa sede rappresenti soltanto un'operazione propagandistica.

GIOVANNI CARRUS. Non bisogna ingigantire i piccoli problemi: personalmente, propongo di procedere all'approvazione degli emendamenti in via di principio al fine di trasmetterli immediatamente alle competenti Commissioni.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con quanto suggerito dall'onorevole Carrus, cioè di procedere all'approvazione in linea di principio richiedendo immediatamente l'espressione dei pareri alle Commissioni competenti; mi attiverò perché essi vengano forniti con grandissima tempestività.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Ribadisco l'esigenza che il provvedimento sia licenziato dalla Commissione entro la settimana in corso, altrimenti si rischia di allungare troppo i tempi di approvazione. Sono comunque favorevole all'approvazione in linea di princìpio dell'articolo aggiuntivo Mattioli 18.01 richiedendo la rapida espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento Mattioli 0. 18. 01. 1.

(È approvato).

Tale subemendamento sarà immediatamente trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mattioli 18.01. Il sottosegretario Tarabini aveva suggerito di riformularlo nel senso di sostituire al comma 2 le parole « in analogia a » con le parole « in applicazione di ».

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Accolgo il suggerimento del Governo.

FELICE BORGOGLIO. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 18. 01.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Per coerenza con le dichiarazioni che ho effettuato finora mi asterrò dalle prossime votazioni, augurandomi che tutto vada a buon fine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Mattioli 18. 01 nel testo riformulato.

(È approvato).

Tale articolo aggiuntivo sarà immediatamente trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 18. 03.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Raccomando l'approvazione di questo articolo aggiuntivo, che recepisce la condizione posta dalla VII Commissione, riformulato nel senso di sopprimere il comma 3.

Invito altresì l'onorevole Pazzaglia a ritirare il subemendamento 0. 18. 03. 1, altrimenti il parere sarebbe contrario.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si associa al parere del relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. Insisto per la votazione del subemendamento. Quando si tutela la cultura si tutela anche la lingua, che è parte della cultura.

GIOVANNI CARRUS. C'è una riserva mentale !

ALFREDO PAZZAGLIA. Sono contrario al bilinguismo, signor presidente; propongo l'eliminazione della parola « lingua » perché mi sembra fuori luogo che si distingua tra lingua e cultura in quanto la prima è una componente della seconda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 18. 03. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 18.03, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, precedentemente accantonato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

La R.A.S. è autorizzata a partecipare al capitale sociale nell'INSAR s.p.a. mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima.

10. 10.

GIORGIO MACCIOTTA. Con riferimento all'emendamento 10. 7, desidero precisare quanto segue. L'INSAR nasce come società interamente a capitale ENI destinata a reimpiegare gli esuberi di mano d'opera nel quadro di un progetto relativo soltanto al comparto chimico della SIR, rilevata dall'ENI. Nel momento in cui l'INSAR modifica la composizione del suo capitale sociale (nel quale entrano altri soggetti, come la regione), ma non modifica il proprio oggetto sociale, si crea una prima forzatura: ora si tratta di intervenire non sulle condizioni del mercato del lavoro, ma sullo statuto dell'INSAR, che prevede un compito della società definito in base alla legge.

Con l'emendamento 10. 7, intendiamo pertanto ampliare le possibilità di intervento dell'INSAR, non modificare le condizioni del mercato del lavoro. A mio avviso, siamo quindi di fronte ad una competenza esclusiva della nostra Commissione, che decise a suo tempo l'istituzione dell'INSAR ed i suoi compiti sociali, e non ad un intervento sul mercato del lavoro, che richiederebbe un parere della Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Macciotta, ma il presidente rimane della propria opinione, poiché l'emendamento 10. 7 sembra comunque investire la competenza della Commissione lavoro; andrebbe inoltre valutata l'idoneità della previsione di utilizzare l'aumento di capitale dell'INSAR per far fronte al fabbisogno determinato da lavoratori in cassa integrazione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo rileva che l'emendamento del relatore 10.10 sembra configurare una mancanza di copertura rispetto all'emendamento Macciotta 10. 7, qualora questo fosse approvato.

A parte la questione che ci siamo posti a suo tempo, quando ci siamo interrogati sul rapporto tra aumento del capitale sociale dell'INSAR e spesa relativa alla collocazione in cassa integrazione guadagni, in ogni caso, il nesso che si viene a creare con gli emendamenti in esame comporta un onere netto a carico del bilancio dell'INPS, per il quale devo dichiararmi contrario all'emendamento Macciotta 10. 7.

GIORGIO MACCIOTTA. In considerazione delle obiezioni che sono state sollevate, desidero riformulare il mio emendamento 10. 7, sostituendo la parola « assumere » con la parola « reimpiegare ». In tal modo, dovrebbe risultare chiaro che l'emendamento è finalizzato ad un'operazione di reindustrializzazione, prevedendo una modifica all'oggetto sociale dell'INSAR.

PRESIDENTE. L'emendamento Macciotta 10. 7, così riformulato, non dovrebbe risultare produttivo di ulteriori oneri per il settore pubblico allargato.

GIOVANNI CARRUS. Con la correzione introdotta dall'onorevole Macciotta nell'emendamento 10. 7, in alcuni casi, si potrebbe addirittura verificare un alleggerimento degli oneri per la cassa integrazione carico dell'INPS: sono pertanto favorevole all'emendamento 10. 7 ed invito il sottosegretario Tarabini a modificare la propria posizione al riguardo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Rettificando il mio precedente parere, mi dichiaro favorevole all'emendamento Macciotta 10. 7, nel testo riformulato.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Nel testo così riformulato, l'emendamento 10. 7 può essere accolto. Vorrei chiarire al sottosegretario di aver proposto un aumento di capitale proprio al fine di evitare un aggravio a carico degli enti che attualmente costituiscono l'INSAR, per non esporci ad obiezioni da parte del tesoro e per non dover richiedere il parere ad altre Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Macciotta 10.7 nel testo riformulato.

(È approvato).

Tale emendamento sarà immediatamente trasmesso all'XI Commissione per il parere di competenza.

Pongo in votazione l'emendamento 10. 10 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

CAPO II.

SVILUPPO DEI SERVIZI
E ADEGUAMENTO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 19.

(Regime tariffario e dei prezzi amministrati).

1. Al fine di realizzare la effettiva parificazione delle condizioni economiche della Sardegna rispetto al resto del Paese e di rimuovere le condizioni di inferiorità nella fruizione dei beni e dei servizi rispetto al rimanente territorio nazionale, il Comitato paritetico di cui all'articolo 3 fissa princìpi e criteri per la determinazione globale dell'intero regime tariffario e dei prezzi amministrativi in Sardegna.

2. Il CIP determina, sulla base di tali princìpi e criteri e delle disposizioni del programma triennale di attuazione, un regime selettivo di agevolazioni tariffarie a favore delle attività produttive delle imprese e delle famiglie.

3. Per l'assunzione della deliberazione di cui al comma 2 partecipa alle riunioni del CIP, con diritto di voto, il Presidente della regione Sardegna.

L'onorevole Mattioli ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, al secondo comma, aggiungere in fine la seguente frase:

Il prezzo di cessione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL non potrà comunque in nessun caso essere inferiore all'ammontare del rimborso per onere termico per centrali ENEL a carbone così come definito dal provvedimento CIP n. 3 del 1988.

19. 1.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Prego l'onorevole Mattioli di ritirarlo.

EUGENIO TARABINI, *Sottoseretario di Stato per il tesoro*. Il Governo chiede la soppressione dell'articolo 19, che interferisce profondamente con la materia relativa al regime amministrato dei prezzi. La competenza riconosciuta all'istituenda conferenza Stato-regione di fissare i principi e i criteri per la determinazione globale dell'intero regime tariffario e dei prezzi amministrati in Sardegna non può essere condivisa, in quanto limitativa dei poteri di programmazione generale riconosciuti al CIP, anche considerando che le determinazioni nella materia *de quo* non possono che essere stabilite centralmente, tenuto conto del rilevante impatto sociale ed altresì degli effetti che tali decisioni sono in grado di suscitare sulla dinamica inflazionistica e sulla finanza pubblica. Peraltro, qualsiasi agevolazione in materia di tariffe pubbliche non può essere determinata esplicitamente per legge, quantificando l'onere per il bilancio e la relativa copertura laddove le tariffe siano strettamente correlate a sovvenzioni a carico dell'erario (ferrovie dello Stato, trasporti marittimi).

GIOVANNI CARRUS. Signor presidente, questa sera regalerò al sottosegretario Tarabini un interessante libro scritto da un'antropologa americana intitolato *Come pensano le istituzioni*, che introduce il concetto di dissonanza cognitiva.

L'attuale testo dell'articolo 19 venne concordato con il sottosegretario D'Onofrio con l'intento di dare applicazione all'articolo 3 della Costituzione per quanto attiene all'equiparazione delle condizioni rispetto alle altre regioni; l'articolo 19, in sostanza, introduce soltanto un principio di carattere generale e detta criteri ed obiettivi in relazione delle tariffe, senza prevedere nuove agevolazioni. Quindi, ravviso nel Governo una dissonanza cognitiva perché l'impianto generale della legge prevedeva che alla pubblica amministrazione centrale, e non soltanto alla regione, spettasse il compito di promuovere le condizioni atte a garantire l'equiparazione. Il parere del Governo scaturisce da una lettura riduttiva del ruolo dell'articolo 19 e pertanto invito il sottosegretario Tarabini a riconsiderarlo, perché con l'articolo 19 non si dà vita ad agevolazioni ma si propone soltanto che siano stabiliti criteri di carattere generale.

SERGIO COLONI. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se esistano, in materia di prezzi amministrati, precedenti di questo tipo. Per recepire le obiezioni del sottosegretario Tarabini si potrebbe sopprimere il riferimento ai prezzi agevolati limitando la disposizione al regime tariffario.

GIORGIO MACCIOTTA. Alle considerazioni dell'onorevole Carrus vorrei aggiungere che già nel programma metanifero nazionale era stato previsto un regime tariffario che tenesse conto dell'assenza di metano in Sardegna e del fatto che i prezzi delle altre fonti di energia andavano stabiliti considerando la situazione di maggior favore delle altre regioni rispetto alla Sardegna; questa clausola non è stata mai attuatae l'articolo 19 mira proprio a stabilire un parametro di carattere generale, introducendo non nuove agevolazioni bensì un regime tariffario selettivo per realizzare quella parità di condizioni di cui la Sardegna non gode a causa della sua posizione geografica.

Comprendendo le perplessità del sottosegretario Tarabini circa la formulazione

del comma 2, suggerisco di sopprimere il riferimento alle agevolazioni (si potrebbe infatti pensare che le agevolazioni implichino un ritorno alle condizioni assistenziali), mentre per quanto riguarda il comma 3 devo rilevare che si tratta di una disposizione, che potrebbe apparire un inaudito privilegio, già contenuta nello statuto della regione.

PRESIDENTE. Data l'ora e la complessità delle questioni poste, sulle quali il sottosegretario Tarabini vorrà certamente replicare, ritengo che si possa sospendere ora i nostri lavori per riprenderli alle ore 16.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALBERTO AIARDI

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Do subito la parola al rappresentante del Governo, che l'ha chiesta.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per quanto riguarda l'articolo 19, il Governo non ha obiezioni alla previsione di tariffe differenziate per la Sardegna; l'obiezione riguarda la determinazione delle tariffe in sede decentrata, sia pure in via indiretta. Il regime tariffario di cui all'articolo 19 deve essere governato a livello centrale. In questo senso ritengo che al primo comma le parole « fissa princìpi » debbano essere modificate in « propone princìpi ». Di conseguenza al secondo comma non si dovrebbe affermare che « il CIP determina, sulla base di tali princìpi e criteri (...) »; si potrebbe dire « prendendo atto ». Mi sembra invece ovvio che alle riunioni del CIP partecipi il presidente della regione Sardegna, così come previsto dal terzo comma.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno accantonare l'articolo 19 per consentirne un maggiore approfondimento e l'eventuale riformulazione.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

Ammodernamento delle strutture scolastiche e programma di sperimentazione scolastica).

1. Nell'ambito dell'attuazione del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con la regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di approvazione del programma triennale di attuazione e tenendo conto delle indicazioni di questo definisce, sentita la regione Sardegna, presenta all'approvazione del CIPE un programma pluriennale specifico di potenziamento e di ammodernamento delle strutture scolastiche in Sardegna, anche con riferimento alla esigenza di una equilibrata distribuzione degli istituti di scuola media superiore e all'obiettivo dello sviluppo dell'alfabetizzazione e del bilinguismo. Alla realizzazione delle infrastrutture per la parte eccedente gli interventi ordinari, si provvede a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, secondo le procedure previste dall'articolo 2.

2. Al fine di realizzare un organico programma di sperimentazione sui programmi e sulle strutture, la regione Sardegna è autorizzata ad avanzare proposte di programmi di sperimentazione, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, n. 419. Il ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Sardegna, assegna ogni anno alla realizzazione di tali programmi un contributo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. La regione stessa può destinare propri contributi al finanziamento dei programmi, in attuazione dell'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 20, comma 1, sopprimere le parole e all'obiettivo dello sviluppo, dell'alfabetizzazione e del bilinguismo.

20. 1.

All'articolo 20, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole

favorendo i progetti volti allo sviluppo del bilinguismo, all'orientamento scolastico, ad un significativo contenimento delle ripetenze e dell'evasione dell'obbligo scolastico.

20. 2.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Intervenendo sulle problematiche affrontate dagli articoli 20 e 21, concernenti rispettivamente l'ammodernamento delle strutture scolastiche ed universitarie sarde, nonché i programmi di sperimentazione, devo esprimere la contrarietà del Governo all'attribuzione di contributi annuali alla regione ed alle università di Cagliari e Sassari, da porre a carico degli ordinari stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo è infatti contrario a disposizioni che possono determinare oneri non quantificati e privi di copertura.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Con riferimento alle osservazioni del rappresentante del Governo, preannuncio la presentazione di un emendamento volto alla soppressione del comma 3 dell'articolo 21. Inoltre, riguardo al comma 2 dell'articolo 20, desidero far notare al sottosegretario Tarabini che il contributo concesso dallo Stato per la realizzazione dei programmi di sperimentazione viene determinato nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Benché le disposizioni del comma 2 dell'articolo 20 prevedano la limitazione dei contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti, si corre il rischio di determinare un accrescimento del fabbisogno.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Devo far presente che i programmi di sperimentazione cui si fa riferimento nel comma 2 dell'articolo 20 sono già previsti, mentre la norma ora richiamata è semplicemente diretta a riservare alla Sardegna quota degli stanziamenti destinati a tali programmi. Ritengo, pertanto, che il Governo potrebbe riconsiderare le osservazioni formulate in ordine al comma 2 dell'articolo 20.

ANNALISA DIAZ. Poiché si sta facendo riferimento congiuntamente agli articoli 20 e 21, desidero osservare che il termine « provvederanno », riferito alle università di Cagliari e di Sassari, utilizzato nel comma 2 dell'articolo 21, viola il principio dell'autonomia universitaria.

GIOVANNI CARRUS. È chiaro che non possono andare al di là.

SALVATORE CHERCHI. Intervenendo congiuntamente sugli articoli 20 e 21 esprimo innanzitutto il mio consenso sull'emendamento del relatore 20.2; la formulazione del comma 1 dell'articolo 20 recepisce il primo parere espresso dalla Commissione cultura, che per la verità è piuttosto originale, in quanto prescrive l'alfabetizzazione in Sardegna. Abbiamo certamente molti difetti, ma va detto che quest'ultima è la regione in cui, proporzionalmente alla consistenza degli abitanti, viene venduto il maggior numero di copie di giornali; quindi non esiste un problema di alfabetizzazione ma di potenziamento della cultura.

Gli interventi previsti all'articolo 20 si innestano nella filosofia che ispira l'intera legge; mi preoccupa quindi l'atteggiamento del rappresentante del Governo, che potrebbe forse preannunciare un'opposi-

zione sulla previsione degli indici di carenza come parametri dell'intervento statale.

In relazione al comma 3 dell'articolo 21, condivido le argomentazioni addotte dal relatore; gli interventi per la costituzione delle facoltà universitarie a Nuoro dovrebbero essere posti a carico dei fondi di questa legge e ritengo che l'articolo 21 non violi il principio dell'autonomia universitaria, anche perché gli atenei di Cagliari e di Sassari si sono pronunciati a favore della formazione di strutture universitarie a Nuoro. Non si tratta di attuare un decentramento universitario ma di localizzare in un'area connotata da forte malessere delle strutture che determinino un intervento finalizzato soprattutto alla qualificazione culturale e in modo particolare allo sviluppo delle scienze forestali ed ambientali.

GIOVANNI CARRUS. La novità rappresentata dal provvedimento al nostro esame è che non sono previsti solo compiti a carico della regione ma anche dell'amministrazione centrale dello Stato. La nostra preoccupazione è stata quella di non creare, per tale amministrazione, oneri aggiuntivi rispetto ai normali stanziamenti di bilancio; a tal fine è stata prevista la possibilità che concorrano alla formazione dei programmi di cui all'articolo 20 non solo gli stanziamenti previsti dal provvedimento ma anche i fondi della regione che, come è noto, ha una sua autonomia impositiva. quindi, dal punto di vista finanziario, non esistono problemi.

Per quanto concerne la previsione di interventi statali basati su indici di carenza, si tratta di un criterio nuovo che può essere utilizzato soltanto per alcuni interventi legislativi, in quanto tali indici rappresentano un'inversione di tendenza rispetto a quelli determinati in base alla spesa storica (prassi diffusa negli anni settanta), che penalizzavano l'obiettivo dell'unificazione reale del paese. Quindi, il criterio degli indici di carenza, non essendo previsto in tutte le normative (pensiamo ad alcune leggi a destinazione vincolata), non sempre ci tutela.

Non sono d'accordo con la collega Diaz per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 21, perché ritengo che non si ponga in contrasto con il princìpio dell'autonomia universitaria; lo stesso piano triennale di ammodernamento dell'università ha rappresentato un'inversione di tendenza nel senso che il decentramento non rappresenta più un decongestionamento delle megauniversità ma costituisce un criterio di diffusione sul territorio di atenei che siano funzionali. Il ministro Ruberti ha dichiarato che occorre evitare che le università tendano al gigantismo e che le migliori, a livello di paesi industrializzati, sono proprio quelle che contano 20-25 mila iscritti.

In conclusione, aderiamo alla proposta del relatore e riteniamo che la soppressione del comma 3, che ha giustamente suscitato le perplessità del rappresentante del Governo, risolva il problema.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. È senz'altro opportuno che in una legge-quadro sia presente la questione universitaria, ma ritengo superfluo il comma 2 dell'articolo 21, in quanto la Commissione cultura ha già adottato le necessarie deliberazioni in ordine alle esigenze dell'università di Nuoro; questa ulteriore specificazione, come è stato fatto notare in altri casi in relazione ad emendamenti da me presentati, è inutile e comunque potrebbe costituire una limitazione ai criteri generali di autonomia dell'università, come ha già rilevato l'onorevole Diaz. È inoltre da eliminare in quanto in ordine alla materia forestale ed ambientale, come i colleghi sardi sanno, è in atto un contenzioso sulla precisa denominazione dell'insegnamento da istituire a Nuoro. La soppressione del comma 2 dell'articolo 21 risponderebbe anche all'esigenza di evitare un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento; dobbiamo ricordare che in Senato sono molti i colleghi della sinistra indipendente attenti alle questioni universitarie e pertanto ritengo opportuno evitare quest'inutile specificazione dell'università di Nuoro.

ANNALISA DIAZ. Il collega Mattioli mi ha preceduto nell'esposizione di alcune considerazioni, ma ribadisco che, a mio avviso, che il secondo comma dell'articolo 21 interferisce su quella che ritengo una precisa autonomia riconosciuta alle università. La parola « promuovono » ha un senso, altro significato ha invece la parola « provvedono », che rappresenta un'indicazione superflua. Il fatto che le università avanzino, come hanno fatto già in questo piano triennale, o comunque in un futuro piano triennale, la richiesta di sistemi e modalità di diffusione dell'insegnamento universitario nel territorio è sempre possibile e l'accordo è previsto anche dall'articolo 20; il secondo comma ritengo quindi che vada soppresso.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta la proposta del relatore di risolvere complessivamente i problemi posti dagli articoli 20 e 21, sopprimendo in particolare il terzo comma dell'articolo 21.

Il Governo, tuttavia, ritenendo convincenti le precisazioni ed osservazioni dell'onorevole Carrus in ordine al comma 2 dell'articolo 20, modifica il parere precedentemente espresso, dichiarandosi favorevole all'articolo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Preannuncio che voterò a favore dell'emendamento del relatore 20. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

ALFREDO PAZZAGLIA. Voterò contro l'emendamento del relatore 20. 2, essendo contrario al bilinguismo, cui le norme contenute nell'emendamento darebbero impulso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

ALFREDO PAZZAGLIA. Dichiaro che mi asterrò sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo modificato dagli emendamenti approvati che è del seguente tenore:

ART. 20.

(Ammodernamento delle strutture scolastiche e programma di sperimentazione scolastica).

1. Nell'ambito dell'attuazione del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con la regione Sardegna, entro sei mesi dalla data di approvazione del programma triennale di attuazione e tenendo conto delle indicazioni di questo definisce sentita la regione Sardegna, presenta all'approvazione del CIPE un programma pluriennale specifico di potenziamento e di ammodernamento delle strutture scolastiche in Sardegna, anche con riferimento alla esigenza di una equilibrata distribuzione degli istituti di scuola media superiore. Alla realizzazione delle infrastrutture per la parte eccedente gli interventi ordinari, si provvede a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, secondo le procedure previste dall'articolo 2.

2. Al fine di realizzare un organico programma di sperimentazione sui programmi e sulle strutture, la regione Sardegna è autorizzata ad avanzare proposte di programmi di sperimentazione, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, n. 419, favorendo i progetti volti allo sviluppo del bilinguismo all'orientamento scolastico, ad un significativo contenimento delle ripetenze e dell'evasione dell'obbligo scolastico. Il ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Sardegna, assegna ogni anno alla realizzazione di tali programmi un contributo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. La regione stessa può destinare

propri contributi al finanziamento dei programmi, in attuazione dell'articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Ammodernamento e sviluppo dell'università in Sardegna).

1. Le università di Cagliari e di Sassari, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, promuovono, d'intesa con la regione Sardegna, le iniziative necessarie per la collaborazione e l'integrazione scientifica, didattica e funzionale tra le due università, nonché quelle dirette alla diffusione nel territorio dell'insegnamento universitario, anche con riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua e della cultura sarda. Alla eventuale realizzazione di infrastrutture e di programmi di ricerca, per la parte eccedente gli interventi ordinari si provvede a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, secondo le procedure previste dall'articolo 2.

2. Le due università provvederanno alla diffusione nel territorio e al decentramento dell'insegnamento universitario a partire dalla istituzione a Nuoro di strutture universitarie nelle discipline che saranno previste dal piano organico di cui all'articolo 1.

3. Per la realizzazione di tali iniziative, lo Stato assegna alle due università un contributo nell'ambito degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 21, al comma 1, sopprimere le parole della lingua e.

21. 1.

Valensise, Pazzaglia.

All'articolo 21, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole A quanto previsto dal presente comma si provvederà nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università ai sensi delle leggi 9 maggio 1989, n. 168, e 7 agosto 1990, n. 245.

21. 2.

Il Relatore.

All'articolo 21, sopprimere il comma 3.

21. 3.

Il Relatore.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Invito la Commissione ad accogliere i miei emendamenti 21. 2 e 21. 3. Esprimo parere contrario sull'emendamento Valensise 21. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise 21. 1, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 21. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 21. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo modificato che è del seguente tenore:

ART. 21.

(Ammodernamento e sviluppo dell'università in Sardegna).

1. Le università di Cagliari e di Sassari, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, promuovono, d'intesa con la regione Sardegna, le iniziative necessarie per la collaborazione e l'integrazione scientifica, didattica e funzionale tra le due università, nonché quelle dirette alla diffusione nel territorio dell'insegnamento universitario, anche con riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua e della

cultura sarda. Alla eventuale realizzazione di infrastrutture e di programmi di ricerca, per la parte eccedente gli interventi ordinari si provvede a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, secondo le procedure previste dall'articolo 2.

2. Le due università provvederanno alla diffusione nel territorio e al decentramento dell'insegnamento universitario a partire dalla istituzione a Nuoro di strutture universitarie nelle discipline che saranno previste dal piano organico di cui all'articolo 1. A quanto previsto dal presente comma si provvederà nel piano triennale di sviluppo dell'università ai sensi delle leggi 9 maggio 1989, n. 168 e 7 agosto 1990, n. 245.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Adeguamento della pubblica amministrazione).

1. Il programma triennale di attuazione fissa gli indirizzi e gli obiettivi per il progressivo adeguamento ai livelli medi nazionali e l'ammodernamento della pubblica amministrazione in Sardegna. A tal fine, entro 6 mesi dalla data di approvazione del programma triennale e tenendo conto delle indicazioni di questo, il ministro per la funzione pubblica, di intesa con la regione Sardegna, predispone una relazione sullo stato degli uffici dell'amministrazione dello Stato in Sardegna in rapporto alla situazione esistente nelle altre regioni e predispone un piano per il loro adeguamento anche nell'ambito dei processi di mobilità previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro per la funzione pubblica promuove, di intesa con la regione Sardegna, tre progetti sperimentali o di risultato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto-legge n. 102 del 1989 rispettivamente nel settore giudiziario, scolastico e dell'amministrazione locale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 22, comma 1, aggiungere la seguente frase Detto piano individua inoltre necessità di ampliamento dell'organico nei ruoli regionali e statali per i settori inerenti la prevenzione e la repressione del fenomeno degli incendi boschivi.

22. 1.

Mattioli.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario al secondo comma dell'articolo 22, atteso che la proposta di riservare tre progetti sperimentali di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 alla regione Sardegna costituisce in concreto una riserva di quota parte delle risorse disponibili per scopi in favore della regione stessa ed è inoltre suscettibile di provocare richieste di analoghi benefici da parte di altre regioni.

Il Governo ritiene altresì opportuno sopprimere le parole « e statali » all'emendamento 22. 1.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Ritengo, non si possa modificare il secondo comma dell'articolo 22: invito pertanto il Governo a riconsiderare il parere contrario testè espresso.

Mi dichiaro altresì favorevole all'emendamento Mattioli 22. 1.

GIOVANNI CARRUS. Desidero rilevare, in relazione all'emendamento Mattioli 22. 1, che l'individuazione di necessità non comporta che automaticamente si supplisca alle carenze individuali.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ritengo convincente l'osservazione testé formulata dal collega Carrus ed esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento Mattioli 22. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattioli 22. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo modificato che è del seguente tenore:

ART. 22.

(Adeguamento della pubblica amministrazione).

1. Il programma triennale di attuazione fissa gli indirizzi e gli obiettivi per il progressivo adeguamento ai livelli medi nazionali e l'ammodernamento della pubblica amministrazione in Sardegna. A tal fine entro 6 mesi dalla data di approvazione del programma triennale e tenendo conto delle indicazioni di questo, il ministro per la funzione pubblica, di intesa con la regione Sardegna, predispone una relazione sullo stato degli uffici dell'amministrazione dello Stato in Sardegna in rapporto alla situazione esistente nelle altre regioni e predispone un piano per il loro adeguamento anche nell'ambito dei processi di mobilità previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Detto piano individua inoltre le necessità di ampliamento dell'organico nei ruoli regionali e statali per i settori inerenti la prevenzione e la repressione del fenomeno degli incendi boschivi.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro per la funzione pubblica promuove, di intesa con la regione Sardegna, tre progetti sperimentali o di risultato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto-legge n. 102 del 1989 rispettivamente nel settore giudiziario, scolastico e dell'amministrazione locale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITÀ TERRITORIALE

ART. 23.

(Istituzione dell'Ente portuale di sistema della Sardegna).

1. Al fine di creare le condizioni idonee alla realizzazione di una offerta integrata di trasporti con caratteristiche di organicità nell'ambito di una strategia produttiva globale è costituito l'Ente portuale di sistema della Sardegna.

2. L'Ente portuale di sistema della Sardegna è ente pubblico economico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ed ha i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività ed il funzionamento dei singoli porti;

b) programmare, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali e funzionali di ciascun porto, lo sviluppo dei processi di integrazione e di complementarità dei porti tra loro e dei trasporti marittimi, con i trasporti terrestri;

c) elaborare i piani regolatori dei porti e realizzare le opere portuali;

d) espletare le funzioni che le vigenti leggi attribuiscono all'amministrazione marittima in materia di disciplina del lavoro portuale e dei servizi portuali, con poteri di regolamentazione e determinazione tariffaria;

e) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, le aree e i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, esercitando le attribuzioni gestionali dell'amministrazione della marina mercantile, con facoltà, anche in deroga delle concessioni, nonché la misura dei relativi canoni;

f) provvedere alla destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, nonché alla regolamentazione dei turni di accosto delle navi e dei galleg-

gianti ed alla gestione, ove esistente, della Stazione marittima;

g) affidare in concessione la gestione e l'esercizio dei porti di Cagliari, S. Antioco, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia e Arbatax, a società a prevalente capitale pubblico, costituite da una maggioranza di società ed enti pubblici regionali, cui possono partecipare anche imprenditori privati.

3. L'Ente assorbe, a tutti gli effetti, i compiti attualmente espletati dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari nonché i relativi beni ed il personale.

4. Il presidente dell'Ente è nominato dal ministro della marina mercantile ed è scelto in una terna di nomi proposta dalla regione Sardegna.

5. Oltre al presidente sono organi dell'Ente:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Le norme sulla composizione degli organi collegiali sulla loro durata e sul loro funzionamento nonché sui loro compiti sono stabilite con apposito statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della marina mercantile, d'intesa con il Presidente della regione Sardegna, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Le funzioni del ministro della marina mercantile sono esercitate dal Presidente della regione Sardegna, a norma dell'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

7. Fino all'emanazione dello statuto di cui al comma 5, tutte le funzioni sono svolte da un commissario, nominato dal ministro della marina mercantile sulla base di una terna di nomi proposta dalla regione Sardegna.

8. All'Ente di sistema sono devoluti, nella misura e con la destinazione prevista per gli enti portuali, i proventi delle tasse e soprattasse di ancoraggio, delle tasse erariali e di quelle sulle merci di cui alle vigenti disposizioni di legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamento:

Sostituire l'articolo 23, con il seguente:

ART. 23.

1. Al fine di creare le condizioni idonee alla realizzazione di una offerta integrata di trasporti con caratteristiche di organicità nell'ambito di una strategia produttiva globale dei porti della Sardegna, comunque classificati, costituisce un « sistema portuale », ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 26.

2. Le funzioni di coordinamento rispetto alla politica portuale nazionale sono esercitate dallo Stato, mentre le funzioni di coordinamento delle attività di investimento e gestione del sistema portuale della Sardegna sono attrbuite alla Regione autonoma della Sardegna.

3. Le funzioni del Ministro della marina mercantile sono esercitate dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna, a norma dell'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbrio 1958, n. 3.

4. Alla Regione autonoma della Sardegna sono comunque attribuiti i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività ed il funzionamento dei singoli porti;

b) programmare, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali e funzionali di ciascun porto, lo sviluppo dei processi di integrazione e di complementarità dei porti tra loro e dei traspoorti marittimi, con i trasporti terrestri;

c) elaborare i piani regolatori dei porti e realizzare le opere portuali;

d) espletare le funzioni che le vigenti leggi attribuiscono all'amministrazione marittima in materia di disciplina del lavoro portuale e dei servizi portuali, con poteri di regolamentazione e determinazione tariffaria;

e) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, le aree e i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, esercitando le attribuzioni gestionali dell'amministrazione della marina mercantile, con facoltà anche in deroga delle concessioni, nonché la misura dei relativi canoni.

5. Alla Regione autonoma della Sardegna, sono devoluti, nella misura e con la destinazione prevista per gli enti portuali, i proventi delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio, delle tasse erariali e di quelle sulle merci di cui alle vigenti disposizioni di legge.

6. La composizione degli organi dell'Ente o degli Enti di gestione del sistema portuale o dei singoli porti, la loro durata, il loro funzionamento ed i loro compiti sono stabiliti con apposita normativa regionale.

23. 4.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

1. Al fine di creare le condizioni idonee alla realizzazione di una offerta integrata di trasporti con caratteritiche di organicità nell'ambito di una strategia produttiva globale l'insieme dei pòrti della Sardegna, comunque classificati, costituisce un « sistema portuale », ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 26.

2. Le funzioni di coordinamento rispetto alla politica portuale nazionale sono esercitate dallo Stato mentre le funzioni di coordinamento delle attività di investimento e gestione del sistema portuale della Sardegna sono attribuite alla regione autonoma della Sardegna.

3. È istituito, a tal fine, l'Ente portuale di sistema, che ha i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività ed il funzionamento dei singoli porti;

b) programmare, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali e funzionali di ciascun porto, lo sviluppo dei processi di integrazione e di complementarità dei porti tra loro e dei trasporti marittimi, con i trasporti terrestri;

c) elaborare i piani regolatori dei porti e realizzare le opere portuali;

d) espletare le funzioni che le vigenti leggi attribuiscono all'amministrazione marittima in materia di disciplina del lavoro portuale e dei servizi portuali, con poteri di regolamentazione e determinazione tariffaria;

e) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, le aree e i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, esercitando le attribuzioni gestionali dell'amministrazione della marina mercantile, con facoltà, anche in deroga delle concessioni, nonché la misura dei relativi canoni.

4. All'ente di sistema sono devoluti, nella misura e con la destinazione prevista dagli enti portuali, i proventi delle tasse e delle sopratasse di ancoraggio, delle tasse erariali e di quelle sulle merci di cui alle vigenti disposizioni di legge.

5. Le funzioni del Ministero della marina mercantile sono esercitate dal presidente della regione autonoma della Sardegna, a norma dell'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1958, n. 3.

6. La composizione degli organi dell'ente, la loro durata, il loro funzionamento ed i loro compiti sono stabiliti con apposita normativa regionale.

23. 1.

Carrus, Loi.

All'articolo 23, comma 2, lettera c), *aggiungere in fine le seguenti parole* previa valutazione di impatto ambientale.

0. 23. 1. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

1. Al fine di creare le condizioni idonee alla realizzazione di un'offerta integrata di trasporti con caratteristiche di organicità nell'ambito di una strategia produttiva globale, è costituito il sistema portuale della Sardegna.

2. Tale sistema che comprende anche i porti realizzati dai Consorzi per lo sviluppo industriale nell'ambito delle loro competenze, è governato da un Comitato di sistema, collocato presso la regione autonoma della Sardegna, presieduto dall'assessore dei trasporti della regione Sardegna, e svolge i seguenti compiti:

a) coordina l'attività e il funzionamento dei singoli porti;

b) programma, tenuto conto delle particolari situazioni di ciascun porto, lo sviluppo dei processi di integrazione e di complementarietà dei porti fra di loro, e dei trasporti marittimi con quelli terrestri;

c) approva i piani regolatori dei porti.

Il Comitato predispone il piano funzionale di sistema con l'obiettivo di contribuire al più efficace ed esteso processo di sviluppo dell'economia sarda e della sua integrazione con i sistemi esterni, e lo sottopone all'approvazione del ministro del marina mercantile di concerto con il presidente della regione sarda. Il piano, che costituisce lo strumento di pianificazione specifica del settore, è sottoposto alle medesime procedure di aggiornamento previste per il piano triennale.

3. Oltre al Presidente, il Comitato è composto da sei esperti di alta qualificazione nel settore marittimo, dei quali tre nominati dal Ministero della marina mercantile e tre dalla Regione autonoma della Sardegna.

4. Le norme sulla durata, sul funzionamento e sui compiti del Comitato di sistema sono stabilite con legge regionale. La stessa legge provvederà ad istituire una segreteria tecnica, che assisterà il Comitato di sistema nell'espletamento dei suoi compiti. La legge provvederà inoltre a definire gli ambiti dei singoli complessi portuali che compongono il sistema sardo.

5. Il Comitato di sistema affiderà la gestione dei singoli porti a Società a maggioranza pubblica delle quali facciano obbligatoriamente parte la Regione autonoma della Sardegna o Società da essa controllate, il comune e il consorzio per lo sviluppo industriale nei cui territori..... operatori portuali di consolidata tradizione. La gestione dei porti è informata all'obiettivo della massima produttività ed efficienza, con l'unico vincolo del Piano funzionale di sistema.

6. Tutte le funzioni del Ministro e del Ministero della marina mercantile, ad eccezione di quelle concernenti la sicurezza e la polizia demaniale, sono delegate rispettivamente al Presidente della Regione autonoma della Sardegna ed alla stessa Regione autonoma della Sardegna.

7. I proventi delle tasse e soprattasse di ancoraggio, delle tasse erariali e di quelle sulle marci secondo le vigenti disposizioni di legge sono devoluti al bilancio della regione sarda che ne stabilirà la ripartizione fra il comitato di sistema e la società di gestione.

8. L'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari è sciolta. Il suo personale e i suoi beni sono trasferiti alla regione sarda e saranno da questa ripartiti, con legge, fra il comitato di sistemare e le società di gestione.

23. 3.

Macciotta, Cherchi.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario all'ottavo comma dell'articolo 23, perché esso comporta un onere a carico dello Stato, determinando minori entrate prive di copertura.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Rilevo, anche in relazione al parere testé espresso dal Governo, di aver presentato l'emendamento 23. 4, interamente sostitutivo dell'articolo 23.

GIOVANNI CARRUS. Condivido totalmente l'osservazione del sottosegretario Tarabini, alla quale si potrebbe venire incontro aggiungendo l'espressione « eccezione fatta per quelle di spettanza dello Stato ».

ALFREDO PAZZAGLIA. Constato con soddisfazione che l'emendamento del relatore 23. 4 non prevede l'istituzione dell'ente porto, che non appare opportuna, soprattutto in considerazione delle modalità con le quali essa normalmente avviene. Tuttavia, il comma 6 del medesimo emendamento fa ugualmente riferimento all'ente porto, senza che esso sia però menzionato in nessun'altra disposizione del provvedimento. In sostanza, quindi, l'emendamento conduce ad affidare alla regione il compito di istituire uno o più enti porto: essendo contrario a tale soluzione, mi dichiaro contrario all'emendamento del relatore 23. 4.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rilievo dell'onorevole Pazzaglia appare condivisibile, per cui è da ritenersi incongrua la disposizione dell'ultimo comma dell'emendamento del relatore 23. 4.

ANGELINO ROJCH. Non sono un sostenitore ad oltranza dell'ente porto, ma devo osservare che le disposizioni al nostro esame non aggiungono alcunché alle competenze in materia della regione, che può ugualmente procedere alla costituzione di tali enti. Siamo, pertanto, di fronte ad un'indicazione programmatica, non ad una norma cogente.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Desidero rammentare ai colleghi le ragioni dell'attuale formulazione del mio emendamento. Il testo originale dell'articolo 23 attribuiva compiti operativi all'istituendo ente portuale di sistema, dal quale promanavano enti di gestione dei singoli porti; essendo state manifestate perplessità da parte di alcuni colleghi sul sistema delineato, ho predisposto un emendamento che prevede un sistema di gestione differente ed una legge regionale per la regolamentazione della composizione degli organi dell'ente, o degli enti di gestione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sottolineo l'opportunità di valutare più approfonditamente le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

PRESIDENTE. Concordo con il sottosegretario Tarabini e, atteso altresì l'imminenza di votazioni in Assemblea, ritengo opportuna una sospensione della seduta.

GIOVANNI CARRUS. Intervengo sull'ordine dei lavori. Chiedo che la Commissione riprenda i suoi lavori al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 19,30.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 19,45.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 23. 4, sostituire il comma 6 con il seguente:

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la regione Sardegna potrà istituire, con propria legge, un ente portuale di sistema e enti di gestione dei singoli per il Governo del sistema portuale sardo. La predetta legge regionale determinerà le funzioni e le competenze dell'ente portuale di sistema nonché degli enti di gestione portuale, disciplinando altresì la composizione, la durata e le funzioni degli organi di amministrazione dei medesimi enti.

0. 23. 4. 2.

Il Relatore.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Il subemendamento che ho testé presentato mira a rendere il testo del comma 6 coerente rispetto alla restante parte dell'articolo. Esso prevede che la regione Sardegna

possa istituire con propria legge, un ente portuale di sistema o enti di gestione dei singoli porti per il geverno del sistema portuale sardo.

GIOVANNI CARRUS. È necessario conferire alla regione Sardegna ampi poteri di dettare norme in materia di governo del sistema portuale. Ritengo pertanto inopportuno fare specifico riferimento alla figura dell'ente portuale di sistema piuttosto che a quella di altro ente diversamente denominato. Spetterà alla regione prescegliere l'ente desiderato.

Rilevo altresì che la figura dell'ente di sistema risulterà presto superata nel contesto delle normative riguardanti i porti.

PRESIDENTE. Il subemendamento presentato dal relatore ha il carattere di una dichiarazione di principio dalla quale potrebbe svilupparsi una discussione fin troppo ampia.

SERGIO COLONI. Le disposizioni in esame, concernenti il sistema portuale, danno l'impressione di essere datate, in quanto per la parte relativa alla produzione di servizi non tengono conto della integrazione nella CEE. La liberalizzazione del lavoro portuale fra un anno sarà tale che tutte queste misure appariranno solo bardature del tutto inutili. Chiedo pertanto ai colleghi di riflettere su questo punto.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei sottolineare all'attenzione della Commissione che potrebbe ravvisarsi dibbi di legittimità costituzionale circa la possibilità di disciplinare con legge ordinaria aspetti che attengono ai rapporti tra Stato e regione. Credo sia questa una considerazione preliminare da esaminare con attenzione. So che i colleghi l'hanno a sua tempo trattata con il sottosegretario D'Onofrio. Io ho ascoltato alcuni accostamenti antropologici, il cui contenuto non ho compreso molto bene, e questo importante precedente m'induce a pronunciarmi con molta cautela al riguardo. Rimetto comunque alla valutazione della Commissione le considerazioni svolte.

Per quanto riguarda più specificamente la materia, posto che si possa superare l'aspetto che ho appena sottolineato e che per la verità mi sembra molto serio, la situazione attuale è che la regione Sardegna non ha alcun ente portuale; vi è solo l'azienda dei mezzi meccanici di Cagliari. A questo riguardo si pongono le considerazioni svolte dall'onorevole Coloni. Posto comunque che si voglia lasciare questo aspetto nella vaghezza del testo dell'articolo 23 – e sempre nel presupposto che si superi la questione pregiudiziale di carattere costituzionale e ci si voglia quindi limitare all'aspetto delle entrate – bisognerebbe fare un passo indietro e considerare la lettera *e)*, nella quale occorre limitare agli spazi portuali la competenza degli enti; senza questa precisazione, rientrerebbe nella competenza di tali enti tutto il demanio marittimo con conseguente perdita dei canoni demaniali che attualmente affluiscono al bilancio dello Stato.

Il suggerimento del tesoro, dunque, nell'ipotesi che si superino le altre questioni, è di sostituire alla lettera *e)* le parole « aree e i beni del demanio marittimo », con le altre « aree e i beni dello spazio portuale ».

Per quanto riguarda il quinto comma dello stesso articolo ritengo possa essere accolta l'aggiunta « fatti salvi quelli di spettanza statale ».

PRESIDENTE. Stante la situazione, se non vi sono obiezioni, ritengo di possa accantonare l'articolo 23 con relativi emendamenti in modo da approfondire le questioni ad essi relative.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Piano per la continuità territoriale del sistema dei trasporti).

1. Il programma triennale di attuazione coordina il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'articolo

2, della legge 10 aprile 1981, n. 151, con gli interventi delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. Il programma triennale costituisce quadro di riferimento vincolante per il programma nazionale dei trasporti, i programmi dei ministri competenti, degli enti economici e delle aziende operanti nel campo dei servizi nazionali di trasporto terrestri, marittimi ed aerei che interessano la Sardegna.

2. Il piano nazionale dei trasporti deve comunque garantire la realizzazione della continuità territoriale della Sardegna con il continente mediante un sistema integrato e pluriennale di trasporti di livello non inferiore a quello della penisola e ad esso collegato mediante un servizio plurimo programmato dallo Stato d'intesa con la regione e gestito da aziende, enti e società pubbliche o miste e da aziende private. La continuità territoriale è altresì realizzata mediante un sistema tariffario per merci e passeggeri relativo ai collegamenti fra la Sardegna e il restante territorio nazionale, tale da non comportare per l'utente dei servizi oneri, riferiti al chilometro di percorso, superiori a quelli sostenuti negli spostamenti sul territorio continentale.

3. In attuazione dell'articolo 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il programma dell'ANAS, dell'Ente ferrovie dello Stato e dei collegamenti aerei e navali riguardanti la Sardegna sono approvati dai ministri interessati, d'intesa con la regione Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni del programma di sviluppo di cui all'articolo 2.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono prorogate fino al 1997.

5. Per la durata della presente legge lo Stato destina una quota pari al 5 per cento della spesa destinata alla costruzione di infrastrutture autostradali alla regione Sardegna per:

a) la configurazione della strada statale 131 con caratteristiche autostradali;

b) la realizzazione di un programma di potenziamento straordinario della viabilità interna.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo:

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole Il piano deve anche garantire il trasporto passeggeri e di auto con mezzi navali veloci della penisola alla Sardegna e viceversa.

24. 1.

Pazzaglia, Loi.

Sopprimere il comma 5.

24. 3.

Mattioli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per la durata della presente legge lo Stato destina una quota pari al 5 per cento della spesa per infrastrutture autostradali al fine di realizzare in Sardegna:

a) un'autostrada che congiunga il Nord con il Sud dell'isola;

b) un programma di potenziamento straordinario della viabilità interna.

24. 2.

Pazzaglia, Loi.

Al comma 5 sopprimere la lettera b), *conseguentemente le parole* una quota pari al 5 per cento *sono sostituite dalle seguenti* una quota pari al 2 per cento.

24. 4.

Mattioli.

Al comma 5 sostituire le parole una quota pari al 5 per cento *con le seguenti* una quota pari al 3 per cento.

24. 5.

Mattioli.

Al comma 5, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) la realizzazione di un programma di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente.

24. 9.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le opere di cui al comma 5 sono sottoposte alla procedura di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successivi provvedimenti di attuazione e regolamentazione.

24. 6.

Mattioli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Qualora il Piano regionale dei trasporti preveda la realizzazione di nuove opere che incidano stabilmente sul territorio, queste sono sottoposte a previa valutazione degli effetti ambientali di cui all'articolo 18-*bis*.

24. 7.

Mattioli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il sistema integrato e plurimodale dei trasporti deve privilegiare le soluzioni di trasporto pubblico di persone e di merci, con adeguata valorizzazione ed incentivazione del trasporto su rotaia.

24. 8.

Mattioli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

Tutti gli interventi nei settori produttivi e turistico-alberghieri, industriali, relativi ai trasporti e alla viabilità sono subordinati alla previa approvazione dei programmi e aggiornamenti e dei progetti da parte delle Amministrazioni dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.

24. 01.

Ceruti, Mattioli.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo esprimere alcune perplessità sulla formulazione del comma 1 dell'articolo 24, in quanto si prevede il carattere vincolante del programma triennale di attuazione rispetto al piano generale dei trasporti ed ai piani dei ministeri competenti: l'espressione « quadro di riferimento vincolante » non può essere accettata, al di là poi dei riflessi finanziari della norma.

GIORGIO MACCIOTTA. Concordo con il rappresentante del Governo circa l'uso della parola « quadro », mentre ritengo pienamente accettabile il testo dell'articolo per quanto attiene al carattere vincolante del programma triennale rispetto al programma nazionale dei trasporti, posto che le relative decisioni sono frutto di un accordo tra i ministri: il piano, infatti, in base all'articolo 3 del provvedimento, esiste se vi è l'accordo; una volta che questo sia stato raggiunto, trovo singolare che venga rimesso in discussione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 24, ritengo che ne derivi un fabbisogno finanziario per le compagnie che effettuano il trasporto tra il continente e l'isola, per cui potranno determinarsi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

GIOVANNI CARRUS. Condivido la prima osservazione del sottosegretario Tarabini sull'articolo 24, relativa alla necessità di modificare l'espressione « quadro di riferimento vincolante » utilizzata nel comma 1.

Non concordo, invece, con la sua seconda osservazione, relativa al comma 2 dell'articolo 24: la finalità della disposi-

zione ivi contenuta è infatti quella di fare in modo che il chilometro percorso da un sardo non costi più di quello percorso da un altro utente medio, in modo da realizzare condizioni di parità fra la Sardegna ed il continente e da non penalizzare l'utente sardo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Desidero innanzitutto sottolineare l'importanza del problema dei trasporti per la Sardegna al fine di realizzare migliori condizioni economiche, sociali e civili nell'isola.

Per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 24, ritengo che vada mantenuta l'indicazione di un vincolo: sono quindi favorevole alla soluzione proposta dall'onorevole Macciotta, tendente a modificare l'espressione « quadro di riferimento vincolante » con quella « elemento vincolante ». D'altro canto, come è stato rilevato, il pianoviene approvato da un organismo paritetico composto da rappresentanti dello Stato e della regione, per cui lo Stato deve necessariamente impegnarsi nella realizzazione del piano che è stato definito: pertanto, ripeto, non vi è motivo per eliminare l'indicazione di un vincolo.

Per quanto riguarda il comma 2, mi permetto di far presente che la continuità territoriale rappresenta ormai da tempo una rivendicazione unitaria dei sardi e costituisce uno dei punti qualificanti del progetto di legge al nostro esame: senza di essa, i costi per spostarsi dalla Sardegna al continente diventano molto più alti rispetto a quelli che devono essere sostenuti per spostarsi sulla penisola.

GIORGIO MACCIOTTA. Per far comprendere ai colleghi quale sia la passione con la quale ci impegniamo sulla questione dei trasporti, ricordo in questa sede le considerazioni che svolsi nel corso di un festival del partito comunista a Torino. In quell'occasione, discutevamo sulla possibilità di controllare il diritto di sciopero nei pubblici servizi essenziali, in un ambiente non particolarmente favorevole alle limitazioni al diritto di sciopero. Feci allora notare che i lavoratori delle navi che prestano servizio fra la Sardegna ed il continente non scioperano mai nei porti sardi, dato che lo sciopero dei marittimi viene ritenuto in Sardegna una sorta di sequestro di persona: esso infatti impedisce fortemente la mobilità degli isolani. Non a caso quando il Parlamento defini le modalità dello sciopero per i controllori di volo, stabili l'esclusione dei voli militari, dei voli di Stato e dei voli per le isole: la specificità del trasporto per le grandi isole è infatti indiscutibile. Ricordo che quando ero militare fui costretto a scrivere che avevo viaggiato con mezzi propri, perché avevo preso l'aereo (mezzo non consentito ai militari di leva): naturalmente, però, non è particolarmente diffuso nella popolazione sarda il possesso di mezzi propri per il trasporto fra la Sardegna ed il continente !

Sono pertanto favorevole a mantenere l'attuale testo del comma 2 dell'articolo 24, posto che le risorse necessarie andranno reperite nell'ambito del piano nazionale dei trasporti. Certamente, si potranno determinare degli oneri per le compagnie, che a mio avviso devono operare nel mercato e fissare prezzi di mercato: tuttavia, possono essere previste particolari forme di agevolazione da inserire nell'ambito del piano dei trasporti che, stabilendo il regime tariffario, deve prevedere specifiche forme di copertura per le agevolazioni. Devo peraltro far presente che il sistema delle tariffe per il trasporto aereo è stato stabilito tenendo conto del fatto che l'indice di occupazione del vettore nel trasporto da e per la Sardegna è superiore a quello relativo agli altri voli nazionali. Non contesto pertanto l'osservazione del sottosegretario Tarabini, ma ritengo che le eventuali risorse aggiuntive debbano essere determinate nell'ambito del piano nazionale dei trasporti.

Per quanto riguarda il comma 1, accettando l'osservazione del sottosegretario Tarabini, propongo la seguente riformulazione: « il programma triennale è assunto in modo vincolante nel programma nazionale dei trasporti, nei programmi... »

PRESIDENTE. Ritengo che, al comma 1, le parole « costituiscano quadro di rife-

rimento vincolante per » possano essere sostituite dalle parole « è parte integrante del ».

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Mi pare che la soluzione proposta dal Presidente possa essere accolta.

Va rilevato che il comma 2, come hanno già sostenuto altri colleghi, costituisce parte qualificante del progetto di legge; originariamente erano previsti due accantonamenti, uno per la legge di rinascita della Sardegna e l'altro per realizzare la continuità territoriale, che sono stati poi unificati.

PRESIDENTE. La funzione del relatore è quella di raccogliere le varie tesi e di avanzare una proposta di sintesi; se il relatore non svolge questo compito, induce il presidente e gli altri colleghi a prendere la parola sulle ulteriori argomentazioni.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Concludo, signor presidente. Con il comma 2 si chiede in sostanza che il piano nazionale dei trasporti garantisca l'integrazione del sistema produttivo sardo nel mercato nazionale. Pertanto mentre posso accogliere il comma 1 come riformulato dal presidente, prego il Governo di accettare il comma 2 nella stesura originaria.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con la riformulazione proposta dal presidente al comma 1 che, anche se non elimina tutti i dubbi, è comunque largamente preferibile rispetto a quella originaria.

Per quanto riguarda il comma 2, non intendevo certo dire che non sia giusto assicurare agli abitanti della Sardegna condizioni di costo dei trasporti uguali o comunque comparabili con quelli degli altri cittadini italiani, ma ho semplicemente affermato che attualmente esiste un sistema di sovvenzioni e che l'ammontare di quelle che si dovrebbero erogare per poter realizzare tali condizioni, che oggi non esistono, costituisce un onere aggiuntivo. L'onorevole Macciotta ha risposto in maniera appropriata che si tratta di un onere che il piano potrebbe accollarsi; quindi, tale onere aggiuntivo dovrebbe gravare sulle risorse complessivamente preordinate dal provvedimento al nostro esame, ma ciò va detto chiaramente, in quanto non si desume né dal comma 1 né dal comma 2 dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 24, al comma 1, sostituire le parole costituisce quadro di riferimento vincolante per il *con le seguenti* è parte integrante del.

24. 10.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Pazzaglia e Loi 24. 1 e 24. 2, Mattioli 24. 6, 24. 7 e 24. 8 e raccomando l'approvazione del mio emendamento 24. 9 che recepisce una condizione espressa dall'VIII Commissione.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti 24. 10 e 24. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24. 10, sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento pazzaglia e Loi 24. 1, accettato dal relatore e sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Mattioli 24. 3 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 24. 2.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. La formulazione del punto *b)* è in disaccordo con l'emendamento del relatore che recepisce il parere dell'VIII Commissione; se l'emendamento Pazzaglia e Loi 24. 2 fosse

approvato precluderebbe l'emendamento del relatore 24. 9, che ritengo preferibile.

PRESIDENTE. L'emendamento in esame sembra comportare oneri maggiori rispetto a quelli per i quali sono state calibrati le risorse previste nel progetto di legge.

GIOVANNI CARRUS. Rilevo che si tratta della riserva di una quota di un tondo già esistente.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Aggiungo che sulla norma in questione ha espresso parere favorevole la Commissione trasporti.

ALFREDO PAZZAGLIA. Questo emendamento modifica l'articolo 24 prevedendo la realizzazione di un'autostrada in luogo di una strada statale con caratteristiche autostradali.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Ribadisco che la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole anche in ordine alla percentuale del 5 per cento della spesa globale per infrastrutture autostradali da destinarsi alla Sardegna.

L'emendamento Pazzaglia 24. 2 prevede la realizzazione di un'autostrada che congiunga il nord con il sud dell'isola a prescindere dal potenziamento della strada statale n. 131. Non concordo su tale ipotesi, mentre sono favorevole alla trasformazione della statale 131 in arteria con caratteristiche autostradali. Invito pertanto l'onorevole Pazzaglia a modificare in tal senso il suo emendamento.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario all'emendamento Pazzaglia 24. 2, modificativo del testo predisposto dal Comitato ristretto tendente a conferire caratteristiche autostradali alla statale 131. La proposta dell'onorevole Pazzaglia richiede, a parere del Governo, un impegno economico troppo ingente.

GIOVANNI CARRUS. Le considerazioni del sottosegretario Tarabini sono convincenti: le condivido.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Pazzaglia 24. 2.

GIANFRANCO ORSINI. La percentuale del 5 per cento di cui all'articolo 24 si riferisce all'intera spesa nazionale per infrastrutture autostradali ?

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Sì, onorevole Orsini.

ALFREDO PAZZAGLIA. Voglio ricordare che il consiglio regionale sardo rifiutò 35 anni or sono l'offerta del Governo nazionale di realizzare un'autostrada in Sardegna, perché essa sarebbe stata sottoposta a pedaggio. questa occasione si ripresenta ora e deve essere colta se si vuole incentivare lo sviluppo delle Sardegna dotandola non solo di una efficiente viabilità minore, ma anche di una « colonna vertebrale ».

La strada Carlo Felice collega solo una parte dell'isola e la sua trasformazione in arteria con caratteristiche autostradali comporta notevoli problemi, non ultimi quelli dei limiti di velocità e del tipo di veicoli che la percorrono. Inoltre la statale 131 ha funzioni di collegamento tra numerosi centri dell'isola.

Ribadisco che occorre cogliere questa occasione se si vuole risolvere il problema entro il duemila e non rinviarne la soluzione all'inizio del prossimo secolo.

Prego quindi i colleghi di riflettere sulla mia proposta, che non posso modificare nel senso richiesto dal relatore, perché, come ho spiegato, una strada con caratteristiche autostradali è ben diversa da un'autostrada. Aggiungo che accetterei di sostituire il punto *b)* del mio emendamento con il testo dell'emendamento 24. 9 del relatore. Insisto però sul rilievo che, a mio avviso, riveste la realizzazione di un'autostrada in Sardegna e la mia posizione sul provvedimento nel suo complesso è anche legata a questo risultato.

PRESIDENTE. Sono circa dodici ore che siamo impegnati qui in Commissione ed in Assemblea; vorrei pregare i colleghi di esporre sinteticamente le loro considerazioni, affrontando la sostanza dei problemi.

Pongo in votazione l'emendamento 24. 2 non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mattioli 24. 4.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro, signor presidente, i miei emendamenti 24. 4 e 24. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 24. 9 del relatore sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mattioli 24. 6, accettato dal relatore sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mattioli 24. 7, accettato dal relatore sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mattioli 24. 8, accettato dal relatore sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 24.

(Piano per la continuità territoriale del sistema dei trasporti).

1. Il programma triennale di attuazione coordina il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'articolo 2, della legge 10 aprile 1981, n. 151, con gli interventi delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. Il programma triennale costituisce quadro il riferimento vincolante per il programma nazionale dei trasporti, i programmi dei ministri competenti, degli enti economici e delle aziende operanti nel campo dei servizi nazionali di trasporto terrestri, marittimi ed aerei che interessano la Sardegna.

2. Il piano nazionale dei trasporti deve comunque garantire la realizzazione della continuità territoriale della Sardegna con il continente mediante un sistema integrato e plurimodale di trasporti di livello non inferiore a quello della penisola e ad esso collegato mediante un servizio plurimo programmato dallo Stato d'intesa con la regione e gestito da aziende, enti e società pubbliche o miste e da aziende private. La continuità territoriale è altresì realizzata mediante un sistema tariffario per merci e passeggeri relativo ai collegamenti tra la Sardegna e il restante territorio nazionale, tale da non comportare per l'utente dei servizi oneri, riferiti al chilometro di percorso, superiori a quelli sostenuti negli spostamenti sul territorio continentale. Il piano deve anche garantire il trasporto di passeggeri e di auto con mezzi navali veloci dalla penisola alla Sardegna e viceversa.

3. In attuazione dell'articolo 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 il programma dell'ANAS, dell'Ente ferrovie dello Stato e dei collegamenti aerei e navali riguardanti la Sardegna sono approvati dai ministri interessati, d'intesa con la regione Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni del programma di sviluppo di cui all'articolo 2.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono prorogate fino al 1997.

5. Per la durata della presente legge lo Stato destina una quota pari al 5 per cento della spesa destinata alla costruzione di infrastrutture autostradali alla regione Sardegna per:

a) la configurazione della strada statale 131 con caratteristiche autostradali;

b) la realizzazione di un programma di manutenzione e adeguamento della viabilità esistente.

6. Le opere di cui al comma 5 sono sottoposte alla procedura di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 18 luglio 1986, n. 349, e successivi provvedimenti di attuazione e regolamentazione.

7. Qualora il piano regionale dei trasporti preveda la realizzazione di nuove opere che incidano stabilmente sul territorio, queste sono sottoposte a previa valutazione degli effetti ambientali di cui all'articolo 15.

8. Il sistema integrato e plurimodale dei trasporti deve privilegiare le soluzioni di trasporto pubblico di persone e di merci, con adeguata valorizzazione ed incentivazione del trasporto su rotaia.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Ceruti e Mattioli 24. 01.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25.

(Rinvio alla legislazione vigente).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli, si applicano le norme relative all'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

2. Restano in vigore e trovano attuazione nell'ambito del Piano organico di cui all'articolo 1 gli interventi previsti dagli articoli del capo 2° e del capo 3° del Titolo I e del titolo II della legge 24 giugno 1964. I restanti articoli sono abrogati.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Restano in vigore, in quanto non incompatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 58, ed alla legge 24 giugno 1974, n. 268. La commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, predispone entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il testo unico della legge di attuazione dell'articolo 13 della citata legge costituzionale.

25. 1.

Macciotta, Cherchi.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macciotta 25. 1, accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 25.

(Rinvio alla legislazione vigente).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli, si applicano le norme relative all'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

2. Restano in vigore e trovano attuazione nell'ambito del Piano organico di cui articolo 1, gli interventi previsti dagli articoli del capo 2° e del capo 3° del Titolo 1 e del Titolo n della legge 24 giugno 1964. I restanti articoli sono abrogati.

Restano in vigore, in quanto non incompatibili con la presente legge, le norme

di cui alla legge 22 giugno 1962, n. 588, ed alla legge 24 giugno 1974, n. 268.

La commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 predispone entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il testo unico della legge di attuazione dell'articolo 13 della citata legge costituzionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Disposizioni finanziarie).

1. Ai fini della promozione e del perseguimento in forma organica degli obiettivi di sviluppo di cui alla presente legge, tutte le somme destinate alla regione nei settori oggetto di competenze regionali ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna sono assegnate dallo Stato senza vincolo e specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto speciale.

2. Il carattere dell'aggiuntività e straordinarietà degli interventi finanziari della presente legge è garantito, oltre che dalle specifiche previsioni del piano, attraverso la quantificazione di tutti i finanziamenti ordinari previsti dalla legislazione nazionale di settore a favore della regione mediante l'adozione di indici di carenza, con esclusione di vincoli collegati alla spesa storica.

3. La determinazione di tali indici avvicne sulla base delle indicazioni della regione, che le comunica al ministro del tesoro. In caso di mancata intesa, è facoltà della regione e del ministro del tesoro investire della decisione in proposito il Consiglio dei ministri che delibera sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nel periodo 1991-1999 la spesa complessiva di lire 5.400 miliardi di cui 100 miliardi nel 1991, e 550 miliardi in ciascuno degli anni 1992 e 1993. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Sardegna », ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale.

5. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel periodo 1992-2001 la spesa complessiva di lire 4.700 miliardi, di cui 100 miliardi nel 1992, 200 miliardi nel 1993 e 550 miliardi nel 1994. All'onere relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Sardegna », ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale.

26. 2.

Il Relatore.

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:

A partire dall'esercizio 1994 per l'andamento annuo degli stanziamenti disposti a carico del bilancio dello Stato in attuazione della presente legge si applica l'indice più favorevole alla regione Sardegna tra quello relativo all'andamento nominale del PIL e quello relativo agli stanziamenti in bilancio con esclusione di quelli relativi alla categoria V.

26. 1.

Macciotta, Cherchi.

GIOVANNI NONNE, *Relatore*. Desidero segnalare alla Commissione che al testo dell'emendamento 26. 2 andrebbero apportate due modifiche. La prima consiste nell'aggiunta che « alla determinazione della spesa annuale, a decorrere dal 1995, si provvede ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

Inoltre, la cifra totale di 4.700 miliardi è stata calcolata prendendo come base lo stanziamento di 550 miliardi dell'ultimo anno approvato con la legge finanziaria. In base ad un'intesa su cui a suo tempo si era convenuto, però, l'autorizzazione di spesa complessiva dovrebbe essere rivalutata per gli anni successivi al 1994 in base ad un *mix* tra incremento del PIL e tasso di inflazione programmato (5 per cento), in modo che ne risulti un importo complessivo pari a 5.500 miliardi.

PRESIDENTE. Ritengo opportuna una breve sospensione della seduta al fine di valutare le questioni che ancora restano sul tappeto, ivi compresa quella relativa alla norma finanziaria.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 20,40, è ripresa alle 20,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione degli articoli precedentemente accantonati.

Ricordo che nella mattinata è stato approvato in linea di princìpio l'emendamento Macciotta 10. 7 e che ne è stata deliberata contestualmente la trasmissione alla Commissione lavoro per il parere. Tale trasmissione, ritenuta opportuna in ragione della materia dell'emendamento, che attiene alle modalità ed agli strumenti per il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione nelle aree economicamente svantaggiate, non corrisponde ad un obbligo regolamentare in quanto l'emendamento non attiene al pubblico impiego, ambito nel quale il parere della Commissione lavoro è vincolante ai fini dell'esame in sede legislativa.

Ritengo pertanto che, non avendo la Commissione lavoro manifestato l'intenzione di pronunziarsi sull'emendamento, peraltro di non grande rilevanza sul terreno delle politiche del lavoro, la Commissione bilancio possa rinunciare alla richiesta di parere già formulata in precedenza e procedere fin da ora alla deliberazione dell'emendamento in questione.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Macciotta 10. 7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato che è del seguente tenore:

ART. 10.

(Società di promozione industriale).

1. La SFIRS, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 11 giugno 1962, n. 588, è autorizzata a operare, avvalendosi delle agevolazioni di cui alla presente legge, investimenti in settori innovativi, mediante la ricerca attiva delle iniziative imprenditoriali, l'analisi dei progetti, la partecipazione al capitale sociale delle nuove imprese in quota minoritaria e risciattabile dagli altri soci, il finanziamento refinanziamento dell'iniziativa, l'assistenza all'avvio dell'impresa e ogni altra attività. L'IRI, l'ENI, l'ETM anche tramite società controllate, e la regione Sardegna – quest'ultima, a valere sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge – sono autorizzati a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla SFIRS.

2. La SFIRS può deliberare ulteriori aumenti di capitale sociale riservandone la sottoscrizione alle associazioni imprenditoriali, comprese quelle cooperativistiche.

3. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare anche nei settori dei servizi del turismo e dell'agricoltura.

4. La società INSAR SpA è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore di lavoratori disoccupati nel limite

minimo del cinquanta per cento per ciascuna iniziativa nonché in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del CIPI, in attuazione del programma triennale e degli aggiornamenti annuali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'assessore del lavoro della regione autonoma della Sardegna, l'INSAR SpA è autorizzata ad assumere lavoratori che, precedentemente al 31 dicembre 1990, sono stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale irreversibile per i quali non sia intervenuto il rinnovo della cassa integrazione guadagni straordinaria, o sono stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta. Si applicano le disposizioni di legge vigenti, concernenti l'INSAR SpA. Agli oneri conseguenti per l'avviamento delle iniziative di ricollocazione dei lavoratori assunti si provvede con l'aumento del capitale sociale della INSAR SpA di cui al successivo comma 5.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 19.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 19:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(Regime tariffario e dei prezzi amministrati).

1. Al fine di realizzare la effettiva parificazione delle condizioni economiche della Sardegna rispetto al resto del Paese e di rimuovere le condizioni di inferiorità nella fruizione dei beni e dei servizi rispetto al rimanente territorio nazionale, il Comitato paritetico di cui all'articolo 3 propone princìpi e criteri per la determinazione globale dell'intero regime tariffario e dei prezzi amministrati in Sardegna.

2. Il CIP, tenuto conto delle proposte del Comitato e delle indicazioni del programma triennale di attuazione, stabilisce un regime selettivo di tariffe a favore delle attività produttive delle imprese e delle famiglie, senza pregiudizio delle entrate degli enti del settore pubblico allargato.

3. Per l'assunzione della deliberazione di cui al comma 2 partecipa alle riunioni del CIP, con diritto di voto, il Presidente della regione Sardegna.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Il relatore è favorevole all'emendamento sostitutivo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 19, accettato dal relatore.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 23.

Con riferimento al comma 6, propongo la seguente nuova formulazione, volta a raccogliere le indicazioni emerse nel corso del dibattito:

All'emendamento 23. 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La regione Sardegna, ai fini dell'esercizio delle funzioni di sua competenza, disciplina le modalità e le forme organizzative per la gestione dei porti.

0. 23. 1. 2.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Accetto la formulazione proposta dal presidente soltanto perché essa è frutto di una mediazione rispetto alle posizioni di quei gruppi che avevano minacciato di richiedere la revoca della sede legislativa, nel caso in cui fosse stata mantenuta la previsione di un ente portuale di sistema. Quindi, per senso di responsabilità ed al fine di permettere l'approvazione del provvedimento, accetto la mediazione proposta dal presidente, seppure con una certa ama-

rezza; infatti, il problema è nato dal fatto che, essendo un'isola, la Sardegna aveva bisogno di un governo organico ed unitario dei porti e di una programmazione delle funzioni dei porti stessi, che non sono tutti uguali; è altresì sorto dalla necessità di frenare la concorrenzialità che in essi si sta già determinando, nonché dalla volontà di sventare la riprovevole trattativa privata in corso tra i consorzi industriali della Sardegna ed il Ministero della marina mercantile per ottenere la concessione diretta dei porti sardi.

Indubbiamente ciò determina una serie di interessi che creano conflitti in ordine all'articolo 23; l'ente portuale di sistema intendeva dar vita in Sardegna ad una programmazione unitaria, comunque la proposta del presidente, lasciando aperta la possibilità che la regione approvi un intervento organico in materia, è accettabile.

GIORGIO MACCIOTTA. Accetto il subemendamento del presidente.

ALFREDO PAZZAGLIA. Sono contrario al subemendamento del presidente.

Vorrei far notare di aver limitato le mie osservazioni durante l'intera seduta al fine di consentire una rapida approvazione del provvedimento.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo, per i dubbi di costituzionalità già enunciati, si rimette alla Commissione.

Presento inoltre il seguente subemendamento all'emendamento 23. 4:

All'emendamento 23. 4, al comma 4 lettera e) *sostituire le parole* del demanio marittimo *con le seguenti* lo spazio portuale.

Al comma 5 aggiungere in fine fatti salvi quelli spettanti allo Stato.

0. 23. 4. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 23. 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 23. 4. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 23. 4. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 23. 4, interamente sostitutivo dell'articolo 23, nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

(Sistema portuale della Sardegna).

1. Al fine di creare le condizioni idonee alla realizzazione di una offerta integrata di trasporti con caratteristiche di organicità nell'ambito di una strategia produttiva globale l'insieme dei porti della Sardegnacomunque classificati, costituisce un « sistema portuale », ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986 n. 873 convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 26.

2. Le funzioni di coordinamento della politica portuale nazionale sono esercitate dallo Stato; le funzioni di coordinamento delle attività di investimento e gestione del sistema portuale della Sardegna sono attribuite alla Regione Sardegna.

3. Le funzioni del Ministro della Marina Mercantile sono esercitate dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, a norma dell'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1958, n. 3.

Alla Regione Sardegna sono comunque attribuiti i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività ed il funzionamento dei singoli porti;

b) programmare, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali e funzionali di ciascun porto, lo sviluppo dei processi di integrazione e di complemen-

tarietà dei porti tra loro e dei trasporti marittimi, con i trasporti terrestri;

c) approvare i piani regolatori dei porti, previa valutazione di impatto ambientale;

d) espletare le funzioni che le vigenti leggi attribuiscono all'amministrazione marittima in materia di disciplina del lavoro portuale e dei servizi portuali, con poteri di regolamentazione e determinazione tariffaria;

e) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, le aree e i beni dello spazio portuale, compresi gli spazi acquei, esercitando le attribuzioni gestionali dell'amministrazione della marina mercantile, con facoltà anche in deroga delle concessioni, nonché la misura dei relativi canoni.

5. Alla Regione Sardegna, sono devoluti, nella misura e con la destinazione prevista per gli Enti portuali, i proventi delle tasse e delle sopratasse di ancoraggio, delle tasse erariali e di quelle sulle merci di cui alle vigenti disposizioni di legge, fatti salvi quelli di spettanza dello Stato.

6. La Regione Sardegna, ai fini dell'esercizio delle funzioni di sua competenza, disciplina le modalità e le forme organizzative per la gestione dei porti.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 26.

GIORGIO MACCIOTTA. Intervengo per illustrare l'emendamento 26. 1. La logica dalla quale nasce l'importo di 5.500 miliardi non è fantasiosa; esso rappresenta un'ipotesi assolutamente minimale di adeguamento nel corso del tempo degli stanziamenti previsti per gli interventi in Sardegna con il prevedibile incremento del prodotto interno lordo, cosa d'altro canto consueta nelle leggi di investimento, visto che il valore delle somme stanziate diminuisce nel corso degli anni; anche ammettendo un calo netto dell'inflazione nell'ultimo anno si avrà a disposizione una somma assolutamente irrilevante rispetto alle esigenze del programma che si afferma di voler finanziare. Si tratta a mio giudizio di una lesione non piccolissima del provvedimento che stiamo per approvare.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Il subemendamento 26. 1 è senz'altro opportuno, ma per la particolarità dei profili finanziari che esso investe mi rimetto alla valutazione del Governo.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 26. 1.

PRESIDENTE. Lo sforzo compiuto dal Parlamento e dal Governo in favore della Sardegna, anche in considerazione della situazione economico-finanziaria del paese, è senz'altro consistente.

GIOVANNI NONNE, *Relatore.* Propongo di aggiungere alla fine dell'emendamento 26. 2 la seguente frase: « A decorrere dal 1995, alla determinazione della spesa annuale si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoto.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 26. 2 nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 26. 2 come riformulato dal presentatore.

(È approvato).

L'emendamento Macciotta e Cherchi 26. 1 risulta pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo modificato che risulta dal seguente tenore:

ART. 26.

(Disposizioni finanziarie).

1. Ai fini della promozione e del perseguimento in forma organica degli obiettivi di sviluppo di cui alla presente legge, tutte

le somme destinate alla regione nei settori oggetto di competenze regionali ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione dello Statuto speciale per la Sardegna sono assegnate dallo Stato senza vincolo e specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 6 dello Statuto speciale.

2. Il carattere dell'aggiuntività e straordinarietà degli interventi finanziari della presente legge è garantito, oltre che dalle specifiche previsioni del piano, attraverso la quantificazione di tutti i finanziamenti ordinari previsti dalla legislazione nazionale di settore a favore della regione mediante l'adozione di indici di carenza, con esclusione di vincoli collegati alla spesa storica.

3. La determinazione di tali indici avviene sulla base delle indicazioni della regione, che le comunica al ministro del tesoro, in caso di mancata intesa, è facoltà della regione e del ministro del tesoro investire della decisione in proposito il Consiglio dei ministri che delibera sentita la Commissione parlamentare per le questione regionali.

4. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel periodo 1992-2001 la spesa complessiva di lire 4.700 miliardi, di cui 100 miliardi nel 1992, 200 miliardi nel 1993 e 550 miliardi nel 1994. All'onere relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della Regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale ». A decorrere dal 1995, alla deterininazione della spesa annuale, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Poiché non è ancora pervenuto il parere richiesto alla Commissione ambiente sugli articoli aggiuntivi 8. 01 e 18. 01, non è possibile procedere ulteriormente nell'esame degli articoli. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani alle 10.

La seduta termina alle 21,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 5 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO